Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 209

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 31 luglio 1980 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 85101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lombardia

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 209 DEL 31 LUGLIO 1980:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. **382**.

Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica.

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 209 DEL 31 LUGLIO 1980:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 gennaio 1980, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(7237)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 209 DEL 31 LUGLIO 1980:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 56: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % - 1970-1985. — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella DECIMA estrazione eseguita il 19 maggio 1980; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(5436)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 57: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % - 1967. — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella TREDICESIMA estrazione eseguita il 20 maggio 1980; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(5435)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 58: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % - 1972-1987. — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nell'OTTAVA estrazione eseguita il 26 maggio 1980; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(5502)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 luglio 1980, n. 373.

Ulteriore proroga e rifinanziamento del fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste, istituito con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo destinato alle esigenze di Trieste, di cui al secondo comma dell'articolo 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, ulteriormente consolidato per dieci anni con la legge 6 dicembre 1971, n. 1114, viene consolidato, alla scadenza, per un ulteriore periodo di anni quindici.

La dotazione del fondo di cui al presente articolo viene elevata, a decorrere dall'anno finanziario 1980, a lire 30 miliardi annui.

Art. 2.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza degli enti locali territoriali, dei loro consorzi nonché di altri enti pubblici ed al cui finanziamento totale o parziale si provveda con fondi di cui all'articolo precedente si applicano le disposizioni emanate in materia dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Restano salve le disposizioni per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza dell'Ente autonomo del porto di Trieste previste dall'articolo 3 della legge 14 marzo 1977, n. 73 e dal decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1978, n. 714.

Art. 3.

Con effetto dall'esercizio 1980, la quota che ai sensi della legge 24 giugno 1966, n. 512, può essere impegnata per contributi pluriennali è elevata da un terzo al 60 per cento.

I contributi pluriennali vengono stabiliti secondo un piano complessivo di utilizzazione dei fondi, formulato dalla commissione di cui all'articolo 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

Il piano fissa le priorità degli interventi da effettuare e delle opere da realizzare.

Il piano è reso pubblico e può essere rivisto annualmente.

Art. 4.

All'onere di lire 20.300 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 luglio 1980

PERTINI

COSSIGA — PANDOLFI — ROGNONI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 23 luglio 1980, n. 374.

Incremento del fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1980, il fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche, previsto dall'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, elevato con legge 10 maggio 1976, n. 344, è ulteriormente elevato a lire 4 miliardi e 50 milioni.

Il contributo annuo in favore del centro sperimentale di cinematografia di cui all'articolo 45, lettera *i*), della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, è stabilito dall'esercizio finanziario 1980 in lire un miliardo.

Il contributo annuo in favore della Cineteca nazionale, di cui all'articolo 45, lettera *o*), della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, è stabilito dall'esercizio finanziario 1980 in lire 500 milioni.

Art. 2.

All'onere di lire 2 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, relativo all'anno finanziario 1980.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 luglio 1980

PERTINI

COSSIGA — D'AREZZO — PANDOLFI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 23 luglio 1980, n. **375**.

Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Pietro Nenni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono assunte a carico dello Stato le spese per i funerali del senatore Pietro Nenni, per il trasporto e la tumulazione della salma.

Art. 2.

Alla spesa occorrente, valutata in lire 5 milioni, sarà provveduto mediante riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste di cui al capitolo 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 luglio 1980

PERTINI

COSSIGA — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 23 luglio 1980, n. **376**.

Interventi a favore del credito cinematografico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, integrato con legge 20 gennaio 1978, n. 25, è ulteriormente integrato per l'esercizio finanziario 1980 della somma di lire 8.000 milioni mediante conferimento da parte dello Stato.

Art. 2.

L'importo di cui al precedente articolo 1 sarà destinato secondo le modalità di cui al secondo comma dello articolo 2 della legge 20 gennaio 1978, n. 25.

Restano salvi i massimali di cui all'articolo 3 della legge stessa.

Art. 3.

All'onere di lire 8 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, relativo allo anno finanziario 1980.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 luglio 1980

PERTINI

COSSIGA — D'AREZZO — PANDOLFI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 23 luglio 1980, n. **377**.

Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto italiano per il medio ed estremo Oriente (ISMEO).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo a favore dell'Istituto italiano per il medio ed estremo Oriente (ISMEO), previsto dalla legge 20 ottobre 1975, n. 537, nella misura di lire 300 milioni, è elevato a L. 400.000.000 per l'anno finanziario 1979 e a L. 600.000.000 dal 1980.

Art. 2.

All'onere di complessivi 400 milioni derivanti dall'attuazione della presente legge nell'anno 1980, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il relativo esercizio finanziario, utilizzando per L. 100.000.000 lo specifico accantonamento, per L. 100.000.000 parte dell'accantonamento preordinato per « Istituzione del consiglio generale degli italiani all'estero » e per L. 200.000.000 parte dell'accantonamento predisposto per « Norme sul personale ispettivo, tecnico, direttivo, insegnante e non insegnante di ruolo nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero e disciplina degli organi collegiali delle scuole all'estero ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 luglio 1980

PERTINI

COSSIGA — COLOMBO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 23 luglio 1980, n. **378.**

Interventi creditizi a favore dell'esercizio cinematografico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito presso la sezione autonoma di credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro un fondo denominato « di sostegno » di L. 2.000.000.000 per ciascuno degli esercizi 1980 e 1981 mediante conferimento di eguali importi da parte dello Stato.

Il fondo è destinato, fino a un massimo del 60 per cento, alla concessione di contributi in conto capitale e ad operazioni di finanziamento a tasso agevolato a favore di esercenti o proprietari di sale cinematografiche per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle apparecchiature, con particolare riguardo all'introduzione di impianti automatizzati o di nuove tecnologie; per la parte restante, a opere di adeguamento e rinnovo di sale di piccolo esercizio, anche al fine di favorirne il consorzio e di agevolare la creazione di strutture di servizio tecnico e organizzativo per tale categoria.

Art. 2.

I finanziamenti ed i contributi previsti dal precedente articolo sono concessi su parere del comitato di cui allo articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Sentito il comitato di cui al predetto articolo 27, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, saranno stabilite le modalità di utilizzazione e di gestione del fondo, nonché le norme che disciplinano la richiesta e l'assegnazione dei finanziamenti.

Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del fondo sarà fissato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo.

Art. 3.

All'onere di lire 2 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, relativo all'anno finanziario 1980.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 luglio 1980

PERTINI

COSSIGA — D'AREZZO — PANDOLFI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 23 luglio 1980, n. **379.**

Integrazioni delle disposizioni dell'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, concernente finanziamenti a film ispirati a finalità artistiche e culturali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo particolare di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, aumentato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 20 gennaio 1978, n. 25, è ulteriormente aumentato per l'esercizio finanziario 1980 di lire 2 miliardi mediante conferimento da parte dello Stato.

Art. 2.

Dall'entrata in vigore della presente legge i finanziamenti concessi sul fondo di cui al precedente articolo 1 sono garantiti dai proventi, dai contributi e dai premi a qualsiasi titolo conseguiti dai film, fatti salvi gli eventuali diritti connessi con contratti di distribuzione che prevedono la cessione prioritaria dei proventi, dei contributi e dei premi medesimi a copertura del minimo garantito e dei costi di distribuzione.

Art. 3.

Qualora, entro diciotto mesi dalla data di scadenza pattuita per la restituzione delle somme erogate ai sensi del precedente articolo, il mutuo non risulti integralmente estinto, i diritti di utilizzazione del film, unitamente al negativo di questo ed alle copie esistenti, sono trasferiti al centro sperimentale di cinematografia.

Nell'anzidetto termine di diciotto mesi il mutuo potrà essere estinto anche a mezzo di pagamento diretto delle somme dovute da parte dei beneficiari del finanziamento.

Art. 4.

Per i mutui contratti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge i debitori avranno facoltà, entro il termine di cui al precedente articolo 3, o in via alternativa entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, di cedere i diritti di utilizzazione del film, unitamente al negativo di questo ed alle copie esistenti.

Ove si verifichi la cessione di cui al comma precedente, verrà meno il diritto da parte dell'istituto mutuante di procedere al recupero forzoso delle somme dovute.

Art. 5.

Il centro sperimentale di cinematografia, direttamente o tramite la Cineteca nazionale, dispone del film acquisito ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4, oltre che nell'ambito delle proprie attività istituzionali, mediante ogni forma idonea alla sua utilizzazione economica, anche con convenzioni con enti pubblici o privati.

Gli eventuali proventi netti conseguiti dal centro sono devoluti alla sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro fino a concorrenza delle somme rimaste insolute sia per capitale che per interessi. I proventi ulteriori sono attribuiti al centro sperimentale di cinematografia.

Art. 6.

All'onere di lire 2 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, relativo all'anno finanziario 1980.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 luglio 1980

PERTINI

COSSIGA — D'AREZZO — PANDOLFI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1980, n. **380.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 380. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1980, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato disposto dal sig. Eugenio Marcora a favore dei Mutilatini di don Gnocchi che si identificano con la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », come ha fatto presente la fondazione medesima, con testamento olografo 24 maggio 1977, pubblicato in data 12 aprile 1978, n. 264825/6474 di repertorio, a rogito dott. Giovanni Lovisetti, notaio in Milano, e registrato a Milano il 21 aprile 1978 al n. A/4-07483 serie H, A.P., consistente nella somma di L. 5.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1980
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 246

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1980, n. **381.**

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad accettare una eredità.

N. 381. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1980, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità disposta dalla sig ra Lucia Giulia Canuti con testamento olografo 26 luglio 1972, pubblicato il 21 settembre 1972, n. 12337 di repertorio, atto 987, a rogito dott. Ferdinando Maria Pelliccioni, notaio in Rimini (Forlì), registrato a Rimini il 9 ottobre 1972 al n. 3190 mod. I, consistente in un immobile sito in Rimini, via Tripoli, 193, piano quarto, composto di 2 vani e accessori, distinto al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 12143, foglio 75, part. 97 sub 19/41, nonché nel frigorifero Sigma e in sei elementi componibili di cucina e una credenza col piano di marmo, come da sentenza del tribunale di Rimini, sezione civile, in data 12 giugno 1975.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1980
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 247

ERRATA-CORRIGE

(Decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1980, n. 258)

Nel decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1980, n. 258, concernente modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 giugno 1980, l'insegnamento complementare contrassegnato con il n. 5): « diritto del lavoro e *legislatura* sociale », deve leggersi: « diritto del lavoro e *legislazione* sociale ».

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1980.

Scioglimento del consiglio comunale di Bacoli.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Bacoli (Napoli) si è dimostrato incapace di provvedere al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1980.

La sezione provinciale del comitato regionale di controllo, con provvedimento in data 11 aprile 1980, notificato a tutti i consiglieri, convocava il citato consiglio comunale per i giorni 29 e 30 aprile con all'ordine del giorno l'esame e l'approvazione del bilancio con l'espressa avvertenza che, in caso di inadempienza, si sarebbe provveduto alla deliberazione del bilancio in via sostitutiva, con il conseguente scioglimento del consiglio comunale stesso.

Nelle sedute del 30 aprile lo schema di bilancio preventivo del 1980 non veniva approvato e, conseguentemente, la sezione provinciale di controllo, con provvedimento n. 88 del 15 maggio 1980, nominava un commissario *ad acta* che, in data 7 giugno, provvedeva alla deliberazione del bilancio in via sostitutiva.

Il prefetto di Napoli, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1980, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma, l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bacoli (Napoli) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giovanni Orefice.

Roma, addì 14 luglio 1980

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Bacoli (Napoli) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1980 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bacoli (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

dott. Giovanni Orefice è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1980

PERTINI

ROGNONI

(7172)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1980.

Abilitazione alla « Sezione di credito industriale » del Banco di Napoli a contrarre prestiti assistiti dalla garanzia dello Stato per il rischio di cambio con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa e con la CECA.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 novembre 1976, n. 796, relativa alla garanzia statale per i rischi di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla CECA e dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1978, che reca norme di attuazione della citata legge 30 novembre 1976, n. 796;

Viste le domande del 6 febbraio 1980, con le quali il Banco di Napoli - Sezione di credito industriale, ha chiesto, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della citata legge 30 novembre 1976, n. 796, l'abilitazione a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia statale per i rischi di cambio con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa e con la CECA;

Visto il bilancio al 31 dicembre 1978 del predetto Banco;

Sentito il Ministero degli affari esteri;

Vista la dichiarazione rilasciata in data 31 gennaio 1980 dalla camera di commercio di Napoli;

Vista la nota del 15 gennaio 1980, con la quale la Banca d'Italia ha rilasciato il proprio nulla osta per l'assunzione di prestiti in valuta estera con la CECA e con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa da parte della « Sezione di credito industriale » del Banco di Napoli;

Ritenuto che la domanda e la documentazione presentate sono conformi alle disposizioni della legge n. 796/1976 e del decreto ministeriale 11 gennaio 1978;

Decreta:

La « Sezione di credito industriale » del Banco di Napoli, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione bancaria, è abilitata, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 novembre 1976, n. 796, a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia statale per i rischi di cambio, con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa e con la CECA (Comunità europea del carbone e dell'acciaio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(6941)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Prora S.a.s. di Chiampan Fernando e C., in Verona.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da

prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Uffico italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di strumenti hi-fi di origine Giappone e provenienza Belgio, la ditta Prora S.a.s. di Chiampan Fernando e C. di Verona ha effettuato un pagamento anticipato di yen 7.828.800 (comprensivo di interessi maturati fra la data della fattura e quella del pagamento), di cui al mod. *B*-Import n. 6446035, rilasciato dalla Banca mutua popolare di Verona in data 2 gennaio 1979, valido 120 giorni;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione di importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Verona il 17 maggio 1979, con un ritardo, quindi, di quindici giorni rispetto al termine di validità dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 900402 del 17 maggio 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che l'interessata ha inteso giustificare il tardivo sdoganamento con la circostanza della repentina stagnazione del mercato che al momento dell'arrivo della merce in dogana rendeva impossibile la pronta collocazione del prodotto ed economicamente più conveniente, il deposito della stessa presso i magazzini doganali;

Considerato che tali fatti addotti dall'interessata con istanza del 21 giugno 1979 non possono essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima e che anzi tale ritardo è da ricondurre a precisa volontà della stessa;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Prora S.a.s. di Chiampan Fernando e C. mediante fidejussione della Banca popolare di Verona nella misura del 5% di yen 7.828.800 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7119)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Leasing regionale lombardo S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con lo estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di un impianto di essiccazione per legno, di origine e provenienza Germania occidentale, la ditta Leasing regionale lombardo S.p.a., Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di D.M. 40.000, di cui al modello *B*-Import n. 6201292 rilasciato dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde di Milano in data 19 aprile 1977;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui allo art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, numero 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Venezia il 4 luglio 1977 con un ritardo, quindi di giorni sedici rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 901/30871 del 30 agosto 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta ha inteso giustificare tale ritardo con il mancato rispetto dei termini di consegna da parte del fornitore estero;

Considerato che l'importatore, invitato dall'Ufficio italiano dei cambi a fornire documentazione probante al riguardo, non ha prodotto quanto richiestogli e che, pertanto, tali motivazioni non possono essere considerate idonee ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Leasing regionale lombardo S.p.a. di Milano, mediante fidejussione della Cassa di risparmio delle provincie lombarde di Milano nella misura del 5% di D.M. 40.000 di cui al modello *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7116)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1980.

Proroga del decreto ministeriale 26 maggio 1976 concernente la disciplina delle operazioni di facchinaggio del grano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 407, sulla disciplina dei lavori di facchinaggio e successiva modificazione e integrazione;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1976, sulla disciplina di facchinaggio del grano, scaduto il 31 maggio 1979;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1978, relativo all'aggiornamento delle tariffe di facchinaggio del grano;

Considerato che nei semestri giugno-novembre 1978 e dicembre 1978-maggio 1979 il costo della vita, sulla base delle rilevazioni dell'ISTAT, risulta aumentato del 12,4% e pertanto si è verificata la condizione prevista dall'art. 9 del citato decreto ministeriale 29 maggio 1976;

Ritenute la opportunità di prorogare il decreto ministeriale 29 maggio 1976 e la necessità di provvedere alla variazione delle tariffe relative alle operazioni di facchinaggio del grano di cui al citato decreto ministeriale 14 settembre 1978;

Sentito il parere della commissione centrale ai sensi dell'art. 4, lettera *b*), della citata legge n. 407;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 29 maggio 1976 sulla disciplina delle operazioni di facchinaggio del grano è prorogato fino al 31 dicembre 1979.

Art. 2.

A partire dalla data del 1° giugno 1979 le tariffe di cui agli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 29 maggio 1976, sulla disciplina delle operazioni di facchinaggio del grano sono aumentate del 10,54 per cento.

Per effetto di tale aumento le tariffe di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1978 risultano pertanto modificate nel modo seguente:

a) *Entrata nei magazzini*:

1) scarico dai veicoli, pesatura, vuotatura o accatastamento . . . . L. 94,49

2) scarico da veicoli, vuotatura o accatastamento . . . . » 76,67

b) *Uscita dai magazzini*:

1) disaccatastamento, travasatura da sacco a sacco, pesatura, egalizzazione, legatura e carico sul veicolo . . . . L. 155,33

2) disaccatastamento, travasatura da sacco legatura e carico su veicolo . . . . . . » 137,77

3) insaccatura, pesatura, egalizzazione, legatura e carico su veicolo . . . . » 117,86

4) disaccatastamento, pesatura e carico su veicoli . . . . » 112,11

5) insaccatura, legatura e carico su veicolo . . . . » 100,56

6) disaccatastamento e carico su veicolo » 94,29

7) solo carico su veicolo . . . . . . » 70,86

c) *Lavori in campagna*:

1) insacco, pesatura, egalizzazione, legatura e carico . . . . L. 182,76

2) insacco, egalizzazione, legatura e carico . . . . » 156,65

3) pesatura e carico . . . . » 118,79

4) carico e scarico . . . . » 91,38

5) stivaggio e disistivaggio . . . . . . » 86,55

d) *Operazioni negli scali ferroviari*:

1) disistivaggio o trasbordo da carro ferroviario a veicolo sottocarico:

senza pesatura . . . . L. 73,16
con pesatura . . . . » 90,89

2) trasbordo da veicolo a carro ferroviario sottocarico e stivaggio:

senza pesatura . . . . L. 73,16
con pesatura . . . . » 90,89

3) trasbordo da veicolo a carro ferroviario sottocarico con vuotatura e assestamento:

senza pesatura . . . . L. 82,68
con pesatura . . . . » 100,50

e) *Operazioni alle fosse*:

1) scarico da veicolo a ciglio fossa, pesatura o vuotatura . . . . L. 76,08

2) come sopra senza pesatura . . . . » 58,08

3) elevazione a ciglio fossa, insaccatura, legatura, pesatura e carico su veicoli . . . » 205,84

4) come sopra senza pesatura . . . . » 182,02

5) sola elevazione a ciglio fossa . . . » 139,12

f) *Operazioni varie*:

1) travasatura da sacco a sacco . . . L. 59,91

2) paleggiatura o trapalatura a mano . » 40,71

3) vuotatura a mano residuo cello aperto (magazzini piani) . . . . » 40,71

4) vuotatura a mano residuo cello aperto (magazzini verticali) . . . . » 91,38

5) spostamento e maneggio in genere dei sacchi con accatastamento o vuotatura . . » 35,23

6) stivaggio e distivaggio su automezzi e su veicoli ippotrainato . . . . » 27,40

7) accatastamento e disaccatastamento . » 23,67

g) *Maggiorazioni varie*:

1) maggiorazione per accatastamento o vuotatura o per disaccatastamento ad altezza da m 2,20 a m 3 . . . . L. 23,56

2) come sopra per altezze superiori a m 3 fino a m 6 . . . . » 33,48

3) come sopra per altezze superiori a m 6 . . . . » 38,69

4) maggiorazioni per percorsi da m 15 a m 30 . . . . » 10,03

5) come sopra oltre m 30 e per ogni 15 metri . . . . » 20,33

6) per ogni gradino percorso a cominciare dal sesto . . . . » 5,88

h) *Immissione del grano nei magazzini*:

da veicolo ribaltabile;

da veicolo ribaltabile con bocchette di scarico;

da veicolo con cassone fisso senza bocchette:

1) in tramoggia dotati di impianti fissi intendendosi per tali, oltre a quelli solitamente usati nei silos, quelli che non richiedono lo spostamento manuale della coclea e/o della linea di trasporto . . . . L. 34,44

2) in tramoggia dotata di impianti mobili . . . . » 77,52

i) *Immissione del grano nei magazzini*:

1) da vagone cisterna o con bocchette . L. 68,90

2) da vagone normale con paratorie . . » 137,83

l) *Uscita del grano alla rinfusa con impianto mobile a veicolo* . . . . L. 86,16

Operazioni alle fosse:

a) entrata:

1) scarico da veicolo attrezzato con bocchette di scarico, con immissione nella fossa o da veicolo con cassone ribaltabile con immissione nella fossa a mezzo pala o rastrello . . . . L. 80,93

2) scarico da veicolo attrezzato con pompe di aspirazione con immissione diretta nella fossa . . . . » 43,07

b) uscita:

1) uscita grano da fossa a mezzo tubi di aspirazione e carico su veicolo con vuotatura fossa . . . . L. 137,83

2) carico grano su veicolo attrezzato di tubi che aspirano direttamente nella fossa » 68,90

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6713)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ghisio, in liquidazione, in Milano, stabilimento di Pavia.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Ghisio, in liquidazione, con sede in Milano e stabilimento a Pavia;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° settembre 1979 al 1° marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ghisio, in liquidazione, con sede in Milano e stabilimento a Pavia, è prolungata al 1° giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(7110)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. M.T.C., in Frosinone.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Visto l'articolo unico della legge 26 maggio 1978, numero 215, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80;

Vista la delibera del CIPI in data 24 giugno 1978, concernente l'accertamento della sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. M.T.C. di Frosinone;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° gennaio 1977;

Visti i decreti ministeriali 25 ottobre 1979, 29 febbraio 1980 e 2 aprile 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. M.T.C. di Frosinone;

Vista la proposta dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. M.T.C. di Frosinone è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(7109)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanificio veronese F.lli Tiberghien, in Verona.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Lanificio veronese F.lli Tiberghien di Verona;

Visti i decreti ministeriali 1° febbraio 1978, 11 marzo 1978, 6 luglio 1978, 3 gennaio 1979, 9 febbraio 1979, 23 marzo 1979, 26 giugno 1979, 12 novembre 1979 e 20 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1977 al 16 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanificio veronese F.lli Tiberghien di Verona, è prolungata al 16 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(7108)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovo pastificio Riccardi, in liquidazione, in Trieste, stabilimento in Cologno Monzese.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 maggio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Nuovo pastificio Riccardi, in liquidazione, con sede in Trieste e stabilimento in Cologno Monzese (Milano);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovo pastificio Riccardi, in liquidazione, con sede in Trieste e stabilimento in Cologno Monzese (Milano) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 settembre 1979 al 9 marzo 1980;

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(7113)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mario Maraldi, stabilimenti di Ancona, Ravenna e Bertinoro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Mario Maraldi, stabilimenti di Ancona, Ravenna e Bertinoro;

Visti i decreti ministeriali 27 marzo 1979, 7 settembre 1979, 3 dicembre 1979 e 19 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1979 al 30 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona e Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mario Maraldi, stabilimenti di Ancona, Ravenna e Bertinoro, è prolungata al 29 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(7115)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Genal, in Catania, stabilimento di Castelvetrano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Genal, con sede in Catania, stabilimento di Castelvetrano (Trapani);

Visti i decreti ministeriali 15 marzo 1979, 11 aprile 1979 e 12 aprile 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 12 novembre 1977 al 12 novembre 1978;

Vista la delibera del CIPI del 27 marzo 1980 con la quale è stata accertata la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento di cui trattasi;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Genal con sede in Catania, stabilimento di Castelvetrano (Trapani), è prolungata al 13 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(7112)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tomassi mobili, in Sora, stabilimenti di Sora e Broccostella.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Tomassi mobili, con sede legale in Sora, stabilimenti di Sora e Broccostella (Frosinone);

Visti i decreti ministeriali 18 maggio 1978; 10 febbraio 1979, 27 marzo 1979, 22 ottobre 1979, 26 marzo 1980 e 27 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto del 3 aprile 1978 al 30 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tomassi mobili, con sede legale in Sora, stabilimenti di Sora e Broccostella (Frosinone), è prolungata al 30 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(7111)

ORDINANZA MINISTERIALE 16 luglio 1980.

Condizioni zoosanitarie per l'importazione di carni fresche dalla Spagna.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 25 della legge 29 novembre 1971, n. 1073, recante norme sanitarie sugli scambi di carni fresche tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea;

Visto l'accordo veterinario italo-spagnolo per l'importazione di carni ovine dalla Spagna firmato a Madrid il 3 gennaio 1972;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 12 ottobre 1973 recante norme di materia di autorizzazioni sanitarie per l'importazione di carni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 15 novembre 1973;

Vista la direttiva n. 72/462/C.E.E. adottata dal Consiglio della Comunità economica europea il 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai Paesi terzi;

Vista la decisione della commissione della Comunità economica europea n. 79/453/C.E.E. del 2 maggio 1979, relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Spagna, adottata allo scopo di ridurre il rischio di introduzione dell'afta epizootica per garantire la protezione del patrimonio zootecnico comunitario;

Ritenuto necessario adeguare la normativa nazionale in materia di importazione alle disposizioni adottate in sede comunitaria con la suddetta decisione;

Ordina:

Art. 1.

Fatte salve le garanzie e le condizioni tecnico-igienico-sanitarie previste dall'accordo veterinario italo-spagnolo firmato a Madrid il 3 gennaio 1972 per l'importazione di carni ovine dalla Spagna, è consentita l'importazione dalla Spagna delle carni fresche di animali della specie ovina e caprina che posseggano i requisiti indicati nel certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato A che dovrà scortare le carni stesse, redatto in italiano e in spagnolo.

Art. 2.

Non è consentita l'importazione dalla Spagna di carni fresche di specie animali e di categorie diverse da quelle elencate al precedente art. 1.

Art. 3.

Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano alle merci viaggianti alla data della pubblicazione dell'ordinanza stessa.

Art. 4.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

ALLEGATO *A*

CERTIFICATO DI SANITA'

relativo a carni fresche (1) *di animali delle specie ovina e caprina destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea*

Paese di destinazione . . . .

Numero del certificato di salubrità . . . .

Paese speditore: SPAGNA

Ministero . . . .

Dipartimento . . . .

Riferimenti . . . .
(facoltativo)

I. *Identificazione delle carni*:

carni di . . . .
(specie animale)

natura dei pezzi . . . .

natura dell'imballaggio . . . .

numero dei pezzi o degli imballaggi . . . . . .

peso netto . . . .

II. *Provenienza delle carni*:

indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i) . . . .
. . . .

indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) . . .
. . . .

III. *Destinazione delle carni*:

le carni sono spedite da . . . .
(luogo di spedizione)

a . . . . col
(paese e luogo di destinazione)

seguente mezzo di trasporto (2) . . . .

nome e indirizzo dello speditore . . . .
. . . .

nome e indirizzo del destinatario . . . .

IV *Attestato di sanità*:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) le carni fresche sopra descritte derivano:

da animali che hanno soggiornato in territorio spagnolo per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;

da animali provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti sessanta giorni, ed intorno ai quali, nel raggio di 10 chilometri, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni;

da animali che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento di origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per la spedizione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;

da animali che, nel corso della visita sanitaria *ante mortem* presso il macello effetuata nelle 24 ore precedenti la macellazione, ai sensi del capitolo V dell'allegato *B* della diret-

tiva n. 72/462/C.E.E., sono stati sottoposti in particolare all'esame della bocca e dei piedi per assicurare l'assenza di segni ricollegabili all'afta epizootica;

da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie in conseguenza di una manifestazione di brucellosi ovina e caprina nelle sei settimane precedenti;

2) le carni fresche provengono da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo un caso diagnostico di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate alla spedizione verso la Comunità europea è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e il lavaggio e la disinfezione totali dello stabilimento o degli stabilimenti effettuati sotto il controllo del veterinario ufficiale.

Fatto a . ., il .

(Sigillo)

(firma del veterinario ufficiale)

---

(1) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di animali domestici delle specie ovina e caprina che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

(7214)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1637/80 del Consiglio, del 24 giugno 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 2728/79 relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario concernente determinati prodotti fatti a mano.

Regolamento (CEE) n. 1638/80 del Consiglio, del 24 giugno 1980, relativo al sistema inteso a garantire la stabilizzazione delle entrate provenienti dall'esportazione di taluni prodotti di base a favore degli Stati ACP e dei paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità.

Regolamento (CEE) n. 1639/80 del Consiglio, del 24 giugno 1980, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di polpe di albicocche, della sottovoce ex 20.06 B II c) 1 aa) della tariffa doganale comune, originarie della Turchia.

Regolamento (CEE) n. 1640/80 del Consiglio, del 24 giugno 1980, relativo all'applicazione della decisione n. 3/80 del Consiglio dei ministri ACP-CEE, che deroga alla definizione della nozione di prodotti originari per tener conto della situazione particolare del Malawi e del Kenia per quanto concerne taluni articoli da pesca (mosche per la pesca).

Decisione n. 3/80 del Consiglio dei ministri ACP-CEE, del 27 febbraio 1980, che deroga alla definizione della nozione di prodotti originari per tener conto della situazione particolare del Malawi e del Kenia per quanto concerne taluni articoli da pesca (mosche per la pesca).

Regolamento (CEE) n. 1641/80 della commissione, del 27 giugno 1980 che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1642/80 della commissione, del 27 giugno 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1643/80 della commissione, del 27 giugno 1980, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1644/80 della commissione, del 27 giugno 1980, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 1645/80 della commissione, del 26 giugno 1980, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine congelate provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella comunità.

Regolamento (CEE) n. 1646/80 della commissione, del 26 giugno 1980, che rinvia la data di presa in consegna e modifica *taluni prezzi di vendita delle carni bovine messe in vendita* dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 2329/79.

Regolamento (CEE) n. 1647/80 della commissione, del 26 giugno 1980, che rinvia la presa in consegna e modifica taluni prezzi di vendita delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 2374/79.

Regolamento (CEE) n. 1648/80 della commissione, del 26 giugno 1980, che rinvia la presa in consegna e modifica taluni prezzi di vendita delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 298/80.

Regolamento (CEE) n. 1649/80 della commissione, del 26 giugno 1980, relativo alla vendita, a prezzo fissato forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento irlandese e destinate ad essere esportate, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76 e abrogazione del regolamento (CEE) n. 1302/80.

Regolamento (CEE) n. 1650/80 della commissione, del 26 giugno 1980, che ripristina gli acquisti all'intervento di carne bovina nel Regno Unito.

Regolamento (CEE) n. 1651/80 della commissione, del 27 giugno 1980, che fissa gli importi di cui sono ridotti i diritti applicabili all'importazione di carni bovine originarie degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.

Regolamento (CEE) n. 1652/80 della commissione, del 27 giugno 1980, relativo ad una gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1653/80 della commissione, del 27 giugno 1980, relativo ad una gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata all'ufficio dei soccorsi delle Nazioni Unite per i profughi di Palestina, in seguito denominato UNRWA, a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1654/80 della commissione, del 27 giugno 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 1530/78, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti per taluni prodotti a base di ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 1655/80 della commissione, del 27 giugno 1980, che fissa, per il periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 dicembre 1980, i prezzi di riferimento delle pere.

Regolamento (CEE) n. 1656/80 della commissione, del 27 giugno 1980, che fissa, per il periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 dicembre 1980, i prezzi di riferimento delle mele.

Regolamento (CEE) n. 1657/80 della commissione, del 27 giugno 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 1203/73 che fissa i coefficienti di adattamento da applicare ai prezzi d'acquisto nel settore degli ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 1658/80 della commissione, del 27 giugno 1980, che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve di pesci e di ortaggi.

Regolamento (CEE) n. 1659/80 della commissione, del 27 giugno 1980, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 1660/80 della commissione, del 27 giugno 1980, che modifica il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 163 *del* 28 *giugno* 1980

(156/C)

Regolamento (CEE) n. 1661/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo alle misure di salvaguardia previste dall'accordo di cooperazione nonché dall'accordo provvisorio relativo agli scambi commerciali ed alla cooperazione commerciale tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 1662/80 del Consiglio, dal 27 giugno 1980, che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Iugoslavia (1980).

Pubblicati nel n. L 164 *del* 30 *giugno* 1980.

(157/C)

Regolamento (CEE) n. 1663/80 della commissione, del 27 giugno 1980, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 165 *del* 1° *luglio* 1980.

(158/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 146

Corso dei cambi del 28 luglio 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	825,85	825,85	825,90	825,85	825,80	—	825,75	825,85	825,85	825,85
Dollaro canadese	710,30	710,30	712,75	710,30	712,45	—	711,80	710,30	710,30	710,30
Marco germanico	474,73	474,73	474,75	474,73	475,15	—	474,74	474,73	474,73	474,70
Fiorino olandese	434,40	434,40	434,50	434,40	434,35	—	434,25	434,40	434,40	434,40
Franco belga	29,721	29,721	29,72	29,721	29,77	—	29,72	29,721	29,721	29,72
Franco francese	204,52	204,52	204,30	204,52	204,55	—	204,60	204,52	204,52	204,50
Lira sterlina	1974,25	1974,25	1975 —	1974,25	1975,50	—	1974,40	1974,25	1974,25	1974,25
Lira irlandese	1784 —	1784 —	1782 —	1784 —	1782,90	—	1783 —	1784 —	1784 —	—
Corona danese	153,53	153,53	153,50	153,53	153,48	—	153,56	153,53	153,53	153,50
Corona norvegese	171,90	171,90	171,75	171,90	171,80	—	171,94	171,90	171,90	171,90
Corona svedese	200,78	200,78	200,55	200,78	200,73	—	200,70	200,78	200,78	200,78
Franco svizzero	515,55	515,55	515,70	515,55	515,75	—	515,78	515,55	515,55	515,55
Scellino austriaco	66,941	66,941	66,99	66,941	66,95	—	16,98	66,941	66,941	66,94
Escudo portoghese	17,05	17,05	16,96	17,05	16,94	—	16,95	17,05	17,05	17,05
Peseta spagnola	11,669	11,669	11,6750	11,669	11,67	—	11,6680	11,669	11,669	11,66
Yen giapponese	3,648	3,648	3,62	3,648	3,64	—	3,6480	3,648	3,648	3,64

Media dei titoli del 28 luglio 1980

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	66,350
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	86,875
» 5,50% » » 1968-83	84,875
» 5,50% » » 1969-84	81,375
» 6% » » 1970-85	79,200
» 6% » » 1971-86	77,250
» 6% » » 1972-87	73 —
» 9% » » 1975-90	75,600
» 9% » » 1976-91	77,400
» 10% » » 1977-92	83,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	76,850
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1978/80	99,800
» » » » 1-10-1978/80	99,700
» » » » 1- 3-1979/81	99 —
» » » » 1- 7-1979/81	99,100
» » » » 1-10-1979/81	98,050
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1979/81	96,750
» » » » 1- 5-1979/82	98 —
» » » » 1- 7-1979/82	97,150
» » » » 1-10-1979/82	97,600
» » » » 1- 1-1980/82	98,700
» » » » 1- 1-1980/83	98 —
Buoni Tesoro Pol. 10% 1- 1-1981	97,525
» » Nov. 5,50% 1- 4-1982	86,700
» » Pol. 12% 1- 1-1982	95,675
» » » 12% 1- 4-1982	95,200
» » » 12% 1-10-1983	92,525
» » » 12% 1- 1-1984	92,525
» » » 12% 1- 4-1984	92,725
» » » 12% 1-10-1984	92,375
» » » 12% 1-10-1987	90 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 luglio 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	825,80
Dollaro canadese	711,05
Marco germanico	474,735
Fiorino olandese	434,325
Franco belga	29,72
Franco francese	204,56
Lira sterlina	1974,325
Lira irlandese	1783,50
Corona danese	153,545
Corona norvegese	171,92
Corona svedese	200,74
Franco svizzero	15,665
Scellino austriaco	66,96
Escudo portoghese	17 —
Peseta spagnola	11,668
Yen giapponese	3,648

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Glossa Etnea Azzurra », in Roma

Con decreto ministeriale 20 giugno 1980, i poteri conferiti al sig. Stelio Moreschini, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Glossa Etnea Azzurra », in Roma, sono prorogati fino al 29 novembre 1980.

(6991)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Utenti assicurazioni », in Bologna

Con decreto ministeriale 20 giugno 1980, i poteri conferiti al dott. Michele Giorgini, commissario governativo della società cooperativa mista « Utenti assicurazioni », in Bologna, sono stati prorogati fino al 16 luglio 1980.

(6992)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Little Garden », in Roma

Con decreto ministeriale 20 giugno 1980, i poteri conferiti al dott. Giuseppantonio Cela, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Little Garden » a r.l., in Roma, sono stati prorogati fino al 18 ottobre 1980.

(6993)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Cassia Vetus », in Roma

Con decreto ministeriale 20 giugno 1980, i poteri conferiti al prof. Cosimo Rodio, nella qualità di commissario governativo della società cooperativa edilizia « Cassia Vetus », in Roma, sono stati prorogati fino al 26 ottobre 1980.

(6994)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazioni all'Università degli studi di Firenze ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 19 giugno 1980, n. 363/1, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare dal comune di Firenze la donazione di L. 4.000.000 da destinare all'istituto di studi americani di quell'Ateneo.

(7217)

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 19 giugno 1980, n. 364/1, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla ditta Italchimici, in Roma, la donazione di L. 1.000.000 da destinare alla clinica medica generale e terapia medica di quell'Ateneo per le esigenze scientifiche della cattedra di malattie vascolari.

(7218)

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 21 giugno 1980, n. 365/1, l'Università degl istudi di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla Farmitalia Carlo Erba la donazione di L. 250.000 da destinare all'istituto di anatomia comparata, biologia generale e genetica, per ricerca scientifica.

(7219)

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Concorso, per titoli ed esami, a quindici posti di referendario

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 2 aprile 1979, n. 97;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103;

Sentito, sul programma di esame, il consiglio di presidenza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a quindici posti di referendario della Corte dei conti.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso, sempreché in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e salvo quanto disposto all'articolo seguente circa il requisito dell'età:

a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina a magistrato di tribunale;

b) i procuratori dello Stato con la seconda classe di stipendio;

c) i sostituti procuratori e giudici istruttori militari;

d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno un anno;

e) gli impiegati delle amministrazioni dello Stato, nonché quelli dei due rami del Parlamento e del segretariato generale della Presidenza della Repubblica, muniti di laurea in giurisprudenza ed appartenenti alle carriere direttive con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione od equiparata che nell'ultimo triennio abbiano riportato il giudizio complessivo di « ottimo ».

Art. 3.

I concorrenti indicati alla lettera *d*) del precedente art. 2 devono essere di età non superiore agli anni 35, ferme le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti delle altre categorie di concorrenti.

Art. 4.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con decreto motivato del presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e corredate dei documenti indicati all'ottavo comma del presente articolo, debbono essere rivolte al presidente della Corte dei conti e presentate al segretariato generale della Corte stessa entro e non oltre i quarantacinque giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Dalla domanda devono risultare l'appartenenza dell'aspirante ad una delle categorie ammesse a partecipare al concorso, l'ufficio presso il quale presta attualmente servizio e il proprio domicilio.

I concorrenti sono tenuti a comunicare al Segretariato generale della Corte dei conti tutte le variazioni che intervengano, dopo la presentazione delle domande, per quanto riguarda l'ufficio statale di prestazione del servizio e il proprio domicilio.

I candidati indicati alla lettera *d*) dell'art. 2 devono dichiarare, inoltre, nella domanda:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, ove occorra, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

5) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati che intendano sostenere la prova d'esame facoltativa in una o più delle lingue straniere, indicate nell'annesso programma, sono tenuti a specificarlo nella domanda.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda devono essere allegati, oltre ad un *curriculum*, corredato dei titoli necessari ai fini della valutazione di cui all'art. 11 — nel quale il candidato indicherà gli studi compiuti, gli esami sperati, i titoli conseguiti, i servizi prestati, le mansioni professionali assolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività (scientifica, didattica, pubblicistica) eventualmente esercitata — i seguenti documenti:

certificato, rilasciato dalla competente università, attestante le votazioni riportate nei singoli esami speciali e nell'esame finale di laurea del corso di laurea in giurisprudenza;

copia dello stato matricolare civile contenente le note di qualifica riportate.

I candidati indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 2 hanno facoltà di esibire i propri lavori giudiziari, corredati da dichiarazione del competente ufficio di cancelleria o segreteria che ne attesti l'avvenuto deposito.

I candidati indicati alla lettera *e*) del precedente art. 2 hanno facoltà di esibire i lavori originali elaborati per il servizio da essi prestato, corredati da dichiarazione rilasciata dal competente organo dell'amministrazione di appartenenza, che ne attesti l'autenticità.

Per le pubblicazioni che i candidati intendano esibire, debbono essere stati adempiuti gli obblighi prescritti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633. Non è ammessa la presentazione di bozze di stampa o dattiloscritte o manoscritte di lavori, che non rientrino nell'ambito dei due precedenti commi.

Nella domanda i candidati possono indicare una o più sedi di sezioni o delegazioni regionali della Corte dei conti, in ordine di preferenza, ai fini di una eventuale loro assegnazione alle sedi stesse.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza nella nomina debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al segretario generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti ad una delle categorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) dell'art. 2 del presente decreto, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, un certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza, attestante che il candidato è fisicamente idoneo ad esercitare l'impiego cui aspira ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

I concorrenti appartenenti alla categoria di cui alla lettera *e*) dell'art. 2 debbono altresì produrre, nei termini e con le modalità di cui al precedente comma, il diploma di laurea in giurisprudenza in originale o in copia autenticata.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, che appartengano alla categoria di cui alla lettera *d*) dell'art. 2, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine stabilito dal precedente art. 7, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dal competente consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, comprovante la regolare iscrizione del candidato nell'albo professionale degli avvocati, la data dell'iscrizione stessa, nonché la inesistenza di provvedimenti o di procedimenti disciplinari a di lui carico;

2) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o copia autenticata;

3) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i trentacinque anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età);

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziale;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva;

8) certificato medico conforme alle prescrizioni di cui all'art. 7.

Art. 9.

Le domande e i documenti presentati o spediti a mezzo raccomandata al segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini stabiliti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 non saranno presi in considerazione, come anche quelli trasmessi per il tramite di ufficio oltre i termini sopra indicati.

L'amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali o intervenuti nel corso delle notifiche di avvisi ai candidati.

La data di presentazione delle domande e dei documenti è stabilita dal timbro a data apposto dal segretariato generale anzidetto, eccezion fatta per le domande e i documenti spediti a mezzo raccomandata, per i quali farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I certificati di cui ai numeri 1), 4), 5), 6), 7) e 8) del precedente art. 8 ed al primo comma dell'art. 7 debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo e sulle autenticazioni.

Art. 10.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 45, lettera *a*), del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, quale modificato dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

Per la prova sulle lingue straniere il giudizio è dato dalla commissione con l'intervento, ove, occorra, di un professore di ciascuna delle lingue che sono materie di esame.

Art. 11.

Sono ammessi a sostenere le prove di esame i candidati che ne siano giudicati meritevoli per doti di capacità e rendimento dimostrati, per incarichi eventualmente ricoperti, per titoli di cultura posseduti, per studi elaborati e pubblicati in materie relative alle mansioni assolte, o concernenti le funzioni istituzionali della Corte dei conti.

A tal fine la commissione procede preliminarmente, per ciascun candidato, all'esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario dispone di dieci punti.

Non può partecipare alle prove di esame il candidato che in detta valutazione non abbia ottenuto una media di almeno cinque decimi.

Art. 12.

L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma, nella «Sala delle conferenze» della stazione di Roma Termini, via Giolitti n. 34, nei giorni 24, 25, 26 e 27 novembre 1980, con inizio alle ore 8.

Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sarà data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, per difetto di requisiti, o dalle prove scritte, per non aver raggiunto la media di almeno cinque decimi nella valutazione dei titoli operata dalla commissione esaminatrice, sono tenuti a presentarsi, nei giorni e nell'ora indicati al secondo comma del presente articolo, presso la sede di esame per sostenere le prove scritte.

Durante le prove scritte sarà consentito ai candidati soltanto la consultazione dei codici, delle leggi, dei decreti, del «Corpus Iuris» e delle «Istitutiones» di Gaio, il tutto in edizione senza note o richiami dottrinali e giurisprudenziali, che siano stati inviati preventivamente alla commissione esaminatrice e che da questa verranno messi a disposizione dei candidati dopo la verifica effettuatane.

Coloro che intendano avvalersi di tale facoltà dovranno far pervenire al segretariato generale della Corte dei conti, via Baiamonti n. 25, con il mezzo che riterranno più opportuno e non oltre il termine del 25 ottobre 1980, i testi che desiderino consultare, curando che sulla copertina di ciascuno di essi venga applicato, in modo da lasciar visibile il titolo, un foglietto contenente, in caratteri chiaramente leggibili, l'indicazione del proprio nome e cognome.

I testi dovranno essere accompagnati da un elenco in duplice copia, nel quale saranno indicate, oltre ai titoli degli stessi, le generalità del candidato.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere la detta prova.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento.

Art. 13.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato di ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purché in nessuna di questa abbiano conseguito meno di sei decimi.

Per la prova orale ogni commissario dispone ugualmente di dieci punti. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato della prova stessa, che non si intende superata se non sia stata riportata la media di almeno sette decimi.

Del risultato della prova facoltativa di lingua straniera viene tenuto conto nella determinazione del punteggio da attribuire alla prova orale.

La somma della media dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, della media complessiva delle prove scritte e della media della prova orale costituisce, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale viene formata la graduatoria.

A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dalle disposizioni vigenti.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dello accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni di preferenza dei concorrenti, ricorso al presidente della Corte stessa, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 12 luglio 1980

Il presidente: COSTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1980
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 284

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

I *a*) Diritto civile e commerciale;
b) Diritto processuale civile.

II *a*) Diritto costituzionale;
b) Diritto amministrativo.

III *a*) Contabilità pubblica;
b) Diritto finanziario.

IV) Diritto amministrativo e contabilità pubblica (prova pratica, con particolare riferimento alle funzioni di controllo e giurisdizionale della Corte dei conti).

Prova orale:

L'esame verte sulle materie indicate per le prove scritte e sulle altre seguenti:

a) Diritto penale;
b) Diritto processuale penale;
c) Diritto internazionale pubblico e privato;
d) Diritto ecclesiastico;
e) Economia Politica;
f) Scienza delle finanze;
g) Politica economica e finanziaria;
h) Prova facoltativa di lingua straniera (francese, inglese, tedesca, spagnola).

Il Presidente della Corte dei conti
COSTA

(7246)

OSPEDALI DELLA BASSA VAL D'ELSA DI CASTELFRANCO DI SOTTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno);

un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castelfranco di Sotto (Pisa).

(2525/S)

OSPEDALE DI CASTEL DEL PIANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto radiologo;

un posto di aiuto di laboratorio.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castel del Piano (Grosseto).

(2533/S)

OSPEDALE CIVILE « CADUTI IN GUERRA » DI CANOSA DI PUGLIA

Concorso ad un posto di primario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Canosa di Puglia (Bari).

(2519/S)

ISTITUTI OSPITALIERI DI VERONA

Concorso ad un posto di aiuto della terza divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della terza divisione di chirurgia generale presso il centro ospedaliero di Borgo Trento (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Verona.

(2520/S)

OSPEDALE « F. DEL PONTE » DI VARESE

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Varese.

(2514/S)

CONSORZIO DEGLI OSPEDALI DI TREVIGLIO E CARAVAGGIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anatomia e istologia patologica;
un posto di assistente di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Treviglio (Bergamo).

(2529/S)

OSPEDALE « F. FALLACARA » DI TRIGGIANO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Triggiano (Bari).

(2521/S)

OSPEDALE MAGGIORE « SS. TRINITA' » DI FOSSANO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fossano (Cuneo).

(2522/S)

ENTE OSPEDALIERO « MONTEVERDE » DI ROMA

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Roma.

(2523/S)

OSPEDALE « SS. TRINITA' » DI VARALLO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Varallo (Vercelli).

(2524/S)

OSPEDALE « S. NICOLA PELLEGRINO » DI TRANI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Trani.

(2527/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ZENONE » DI AVIANO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Aviano (Pordenone).

(2515/S)

ISTITUTO CHIRURGICO ORTOPEDICO « REGINA M. ADELAIDE » DI TORINO

Concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Torino.

(2516/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO ABATE » DI PONTREMOLI

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pontremoli (Massa Carrara).

(2517/S)

OSPEDALE CIVILE « A. PUGLIESE » DI CATANZARO

Concorso ad un posto di primario della divisione di geriatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di geriatria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catanzaro.

(2555/S)

OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DI GUASTALLA

Concorso a due posti di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Guastalla (Reggio Emilia).

(2518/S)

OSPEDALE « G. CONSALVI » DI CASOLI

Concorso ad un posto di assistente medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Casoli (Chieti).

(2538/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di radiologia e terapia fisica;
un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione amministrativa dell'ente in Casoli (Chieti).

(2539/S)

OSPEDALE « M. MALPIGHI » DI BOLOGNA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, con *rapporto di lavoro a tempo pieno*, a:

un posto di assistente gastroenterologo;

un posto di assistente radiologo;

un posto di assistente anestesista;

un posto di assistente cardiologo;

un posto di assistente urologo addetto alla prima divisione urologica;

un posto di assistente di medicina nucleare;

un posto di assistente pneumologo;

un posto di assistente urologo addetto alla divisione di andrologia;

un posto di assistente urologo addetto alla seconda divisione urologica;

un posto di assistente angiologo;

un posto di assistente geriatra addetto alla prima divisione geriatrica;

un posto di assistente oncologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 10 ottobre 1980.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Bologna.

(2535/S)

OSPEDALE DI BOLZANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione II di chirurgia, riservato al gruppo linguistico italiano;

un posto di assistente della divisione di accettazione, pronto soccorso-astanteria (disciplina di medicina generale), riservato al gruppo linguistico italiano;

un posto di assistente della divisione di accettazione, pronto soccorso-astanteria (disciplina di chirurgia generale), riservato al gruppo linguistico tedesco;

un posto di assistente della divisione di cardiologia con annesso servizio di fisiopatologia cardiovascolare, riservato al gruppo linguistico italiano.

I candidati devono essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca per la carriera direttiva (gruppo « A »), rilasciato ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, oppure dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Bolzano.

(2532/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI DESIO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di rieducazione neuromotoria;

un posto di aiuto ostetrico-ginecologo;

un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Desio (Milano).

(2531/S)

OSPEDALE « A. MARESCA » DI TORRE DEL GRECO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto urologo

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto urologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Torre del Greco (Napoli).

(2536/S)

OSPEDALI RIUNITI DI JESI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di neurologia e psicologia clinica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di neurologia e psicologia clinica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Jesi (Ancona).

(2537/S)

OSPEDALE « NOMENTANO - G. EASTMAN » DI ROMA

Avviso di rettifica

Il concorso ad un posto di sovraintendente sanitario, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 29 luglio 1980, deve intendersi « per titoli » e non « per titoli ed esami ».

(2615/S)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1980, n. **44.**

Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali.

(*Pubblicata nel 1° suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 30 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Finalità

La presente legge disciplina l'utilizzo delle acque minerali e termali, la loro ricerca e coltivazione, nel quadro del piano regionale di sviluppo, allo scopo di tutelare i beni idrominerali regionali e valorizzarne l'utilizzazione, anche secondo le indicazioni di organica politica di gestione del patrimonio idrominerale espresse nella relazione annuale che la giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente.

Art. 2.
Inibizioni

Qualora per particolari abbassamenti delle falde, per inquinamenti ovvero per peculiari assetti idrogeologici del suolo o comunque per esigenze ambientali risultino dannose ricerche di acque minerali e termali, la Regione può vietare tale attività.

Il divieto è stabilito per aree determinate e per tempi definiti con decreto del presidente della giunta regionale su conforme delibera della giunta stessa.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RICERCA

Art. 3.
Permesso di ricerca

La ricerca delle acque minerali e termali è consentita solo a chi sia munito del relativo permesso.

Il permesso è rilasciato a chiunque ne faccia richiesta, purchè dimostri di possedere la capacità tecnica ed economica adeguata all'importanza della ricerca da svolgere.

Il permesso di ricerca ha come oggetto:

a) la captazione di un'acqua avente per origine una polla sorgiva o un giacimento sotterraneo, proveniente da una sorgente captata da una o più emergenze naturali o perforate;

b) gli esami dell'acqua captata o rinvenuta per accertarne le caratteristiche fisiche, fisico-chimiche e microbiologiche, nonchè le proprietà favorevoli alla salute in dipendenza delle sua qualità particolari;

c) lo studio preliminare del bacino idrogeologico che alimenta le sorgenti o le falde di acque minerali e termali, dal punto di vista dell'alimentazione e della potenzialità.

Detto studio deve prevedere un rilevamento geologico strutturale in adeguata scala, con rilevamento pedologico della vegetazione e deve prevedere altresì le ubicazioni, le caratteristiche e l'uso attuale delle sorgenti e delle falde del bacino stesso;

d) la delimitazione dell'area atta a garantire la conservazione delle sorgenti e delle falde (area di protezione idrogeologica) in riferimento anche all'approvvigionamento idrico delle popolazioni.

Art. 4.
Istanze

Alla domanda, da indirizzarsi alla giunta regionale, deve essere allegato un programma di massima dei lavori contenente:

1) l'indicazione delle sorgenti da captare o delle perforazioni da eseguire;

2) la superficie che sarà presumibilmente interessata dallo studio di cui alla lettera *c)* del precedente art. 3) e le persone e gli istituti che saranno incaricati di detto studio, nonchè la delimitazione dell'area di protezione idrogeologica. Lo studio suddetto deve essere redatto da un tecnico specifico della materia;

3) le previsioni generali di spesa ed i relativi mezzi di finanziamento.

Prima dell'inizio dei lavori, e comunque non oltre sei mesi dal rilascio del permesso, deve essere presentato il progetto di dettaglio delle opere di captazione delle sorgenti o il programma definitivo di perforazione per la ricerca delle falde acquifere non affioranti.

Qualora il permesso di ricerca sia richiesto da una società all'istanza devono essere allegati: copie autentiche dell'atto costitutivo e dello statuto, nonchè un certificato del tribunale dal quale risultino nominativamente le cariche sociali.

Art. 5.
Efficacia ed ambito

Il permesso di ricerca per acque minerali e termali è rilasciato di massima, per un'area non eccedente i trecento ettari e non può avere una validità superiore a tre anni.

Il permesso può essere prorogato per un biennio qualora il titolare abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal provvedimento con il quale gli è stato rilasciato il permesso medesimo.

La domanda di proroga deve essere presentata alla giunta regionale almeno sei mesi prima della scadenza e ad essa deve essere allegato il programma di dettaglio dell'ulteriore ricerca con i relativi preventivi di spesa.

Il titolare del permesso, almeno trenta giorni prima dello inizio dei lavori, deve notificare il provvedimento di conferimento del permesso di ricerca ai proprietari e ai possessori dei terreni interessati dai lavori.

Le spese occorrenti per l'istruttoria delle istanze di permesso di ricerca sono a carico del richiedente.

Art. 6.
Concorso di istanze

Due o più istanze di permesso di ricerca sono considerate concorrenti quando presentino interferenze nelle aree richieste in ricerca e risultino presentate nelle more dell'istruttoria e, in ogni caso, non oltre un mese dall'ultimo giorno di pubblicazione della prima domanda all'albo pretorio del comune o dei comuni nel cui territorio dovranno effettuarsi i lavori di ricerca.

Salvo il giudizio sull'idoneità di cui al precedente art. 3, costituisce elemento di preferenza la priorità nella presentazione dell'istanza.

In ogni caso è data preferenza alle domande presentate nei termini di cui al primo comma, dagli enti locali territoriali o loro consorzi compresi nel perimetro del permesso.

Art. 7.
Procedura di assentimento

Il permesso di ricerca di acque minerali e termali è rilasciato dalla giunta regionale su proposta dell'assessore regionale competente per materia, sentiti il comune o i comuni interessati per territorio e la comunità montana per quanto di propria competenza.

Delle istanze di permesso di ricerca sarà data comunicazione al distretto minerario interessato per territorio.

Con il provvedimento di rilascio del permesso è approvato anche il programma dei lavori; con eguale procedimento è approvata la parte del programma presentata successivamente ai sensi del secondo comma del precedente art. 4.

Per le eventuali varianti del programma che si rendessero necessarie durante l'esecuzione dei lavori è richiesta l'autorizzazione della giunta regionale, la quale provvede entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di variante.

Trascorso tale termine senza che la giunta regionale abbia provveduto, la richiesta di variante si intende approvata.

Art. 8.
Informazioni

Il titolare del permesso di ricerca deve dare comunicazione scritta alla giunta regionale dell'avvenuta captazione di sorgenti o del rinvenimento di falde acquifere.

Un dipendente, designato dall'assessore regionale competente per materia, assiste alle formalità connesse ai prelievi dei campioni di acqua, effettuati ai fini dell'accertamento delle caratteristiche fisiche, chimico-fisiche e microbiologiche.

Fino all'emanazione del decreto di concessione rimangono fermi i diritti e gli obblighi stabiliti dalla presente legge, nonchè dal dispositivo del provvedimento di attribuzione del permesso di ricerca.

Art. 9.
Canone

Il ricercatore deve corrispondere alla Regione il diritto proporzionale annuo di L. 1.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell'area del permesso.

Art. 10.
Trasferimenti

Il permesso di ricerca non può essere trasferito per atto tra vivi senza l'autorizzazione della giunta regionale.

Non è ammessa istanza di trasferimento del permesso nel caso di mancata esecuzione del programma di cui al precedente art. 4.

La cessione che non sia stata preventivamente autorizzata è nulla di pieno diritto.

Il cessionario subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti dal provvedimento con il quale il permesso è stato rilasciato.

Art. 11.
Decadenza

La giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente per materia, pronuncia la decadenza dal permesso:

1) quando non si è dato inizio ai lavori nei termini stabiliti e comunque entro sei mesi dal giorno in cui il permesso è stato rilasciato;

2) quando i lavori sono rimasti sospesi per oltre tre mesi salvo il caso di forza maggiore;

3) quando, malgrado diffida e decorsi dieci giorni dalla stessa, non è stato pagato il diritto proporzionale indicato al precedente art. 9;

4) quando non sono state osservate le prescrizioni stabilite o si contravvenga alle disposizioni del precedente articolo 10;

5) quando sia stato fatto commercio delle acque captate;

6) quando siano venuti meno i requisiti di capacità tecnica ed economica.

La decadenza è pronunciata previa contestazione dei motivi all'interessato il quale ha dieci giorni di tempo dalla notifica della stessa per presentare le proprie controdeduzioni.

In nessun caso il ricercatore ha diritto a rimborsi, compensi o indennità verso la Regione.

Art. 12.
Accesso ai fondi

I detentori dei fondi compresi nel perimetro al quale si riferisce il permesso non possono porsi ai lavori di ricerca fermi i divieti contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.

E' fatto obbligo al ricercatore di risarcire i danni causati dai lavori di ricerca.

Il proprietario dei terreni soggetti alla ricerca ha facoltà di esigere che, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento del permesso di ricerca, il ricercatore depositi una cauzione presso la tesoreria regionale.

Quando le parti non si siano accordate sull'entità della cauzione, la giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente per materia, stabilisce d'ufficio, l'ammontare della cauzione medesima.

A deposito effettuato il ricercatore può dare esecuzione ai lavori.

Ogni ulteriore contestazione tra il proprietario del suolo e il ricercatore è di competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 13.
Revoca

Il permesso di ricerca può essere revocato, con provvedimento della giunta regionale, per sopravvenuti e prevalenti motivi di interesse pubblico.

Il ricercatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute.

Le controversie relative al rimborso sono di competenza dell'autorità giudiziaria.

TITOLO III
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CONCESSIONE

Capo I
DELLA COLTIVAZIONE

Art. 14.
Requisiti

Chinque, in possesso dei necessari requisiti tecnici ed economici, intenda procedere alla coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali deve ottenere un'apposita concessione regionale.

I giacimenti di acqua minerale e termale possono essere utilizzati soltanto da chi ne abbia avuto la concessione.

I comuni e gli altri enti territoriali titolari di concessioni possono istituire rapporti di subconcessione secondo le disposizioni di cui alla legge 3 aprile 1961, n. 283, intendendosi sostituiti agli organi statali quelli regionali.

La concessione è rilasciata per una durata proporzionale all'entità degli impianti programmati ed alle opere eseguite e, comunque, non superiore ad anni trenta.

Alla domanda di concessione devono essere allegati:

a) programma generale di coltivazione;

b) programma di coltivazione del primo biennio;

c) studio di dettaglio del bacino idrogeologico, che sia comunque corredato da un rilievo idrologico e litologico comprendente la ricostruzione della falda nei suoi elementi idrogeologici, nei suoi elementi tettonico-strutturali, nonché nei dati relativi alle perforazioni ed alle eventuali campagne geognostiche eseguite;

d) certificati dei definitivi accertamenti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici, nonché relazioni delle ricerche farmacologiche e cliniche, effettuate presso laboratori ed istituti abilitati;

e) l'insieme di tutti gli atti e documenti necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni di cui all'art. 47 della presente legge secondo le procedure previste dal regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, dal decreto ministeriale 20 gennaio 1927, dal decreto ministeriale 7 novembre 1939, n. 1858 e successive integrazioni, e dal decreto ministeriale 22 giugno 1977, n. 1643;

f) certificato di iscrizione alla camera di commercio, limitatamente alle imprese private.

Qualora la concessione sia richiesta da una società, alla istanza devono essere allegate copie autentiche dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché il certificato del tribunale, dal quale risultino nominativamente le cariche sociali.

Art. 15.
Assentimento della concessione

La concessione è rilasciata con provvedimento della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente per materia, sentiti il comune o i comuni interessati, la comunità montana e la commissione consiliare per le rispettive competenze.

Delle istanze di concessione sarà data comunicazione alla amministrazione provinciale e al distretto minerario interessati per territorio.

Il provvedimento di concessione contiene:

a) l'indicazione del concessionario e il suo domicilio, che deve essere stabilito o eletto nello provincia in cui si trova la sorgente oggetto della concessione;

b) la durata della concessione;

c) la natura, la situazione, l'estensione della concessione e la sua delimitazione;

d) l'indicazione del diritto proporzionale da pagarsi dal concessionario ai termini del successivo art. 22;

e) l'ammontare del premio e delle indennità eventualmente dovuti al ricercatore ai sensi del successivo art. 16;

f) tutti gli altri obblighi e condizioni, cui si intenda subordinare la concessione;

g) l'approvazione del programma generale di coltivazione;

h) l'approvazione del programma di coltivazione del primo biennio;

i) la prescrizione di eseguire ogni sei mesi, alla presenza di un dipendente designato dall'assessore regionale competente per materia, la misurazione della portata delle singole sorgenti o dei singoli pozzi;

l) l'obbligo di procedere all'esecuzione delle analisi complete batteriologiche e chimico-fisiche secondo i termini stabiliti dal decreto ministeriale 26 giugno 1977, n. 1643, nonché l'obbligo di effettuare comunque ogni anno, le analisi batteriologiche e chimico-fisiche di controllo. Ai relativi prelievi assisterà un dipendente designato dall'assessore regionale competente in materia di acque minerali e termali. Copia della certificazione delle suddette analisi dovrà essere, a cura del concessionario, inviata all'assessorato regionale competente in materia di acque minerali e termali;

m) l'eventuale indicazione circa la disciplina degli emungimenti;

n) le prescrizioni in caso di impiego dell'acqua minerale o termale, per usi di carattere non prettamente terapeutici o igienico-speciali;

o) l'obbligo di installazione possibilmente alla sorgente o in luogo accessibile sulla condotta d'adduzione, comunque prima degli impianti di utilizzazione, di misuratori automatici della temperatura e della conducibilità, nonché l'installazione in posizione idonea nell'ambito della concessione, di strumentazione per la misura delle precipitazioni atmosferiche, della pressione barometrica e delle temperature di minima e massima.

Le rilevazioni sopraddette dovranno essere registrate a cura della direzione tecnica degli stabilimenti idrominerali: in detta registrazione saranno riportati anche i dati relativi al prelevamento dei campioni, alla dimostrazione delle conservazioni delle caratteristiche igieniche e della composizione, messe in evidenza nell'analisi completa che servì di base alla concessione ed all'autorizzazione d'esercizio.

Per quanto concerne il punto g) del presente articolo, devono essere indicati i lavori di strutturazione dell'attività i lavori per lo sviluppo aziendale fino alla commercializzazione del prodotto o alla sua utilizzazione. Nel programma deve inoltre essere indicata la spesa prevista, i mezzi di copertura e i risultati preventivati.

Entro l'ultimo trimestre di validità del programma del primo biennio e successivamente, entro l'ultimo trimestre di ciascun anno, deve essere inviato alla giunta regionale il programma dei lavori per l'anno successivo, unitamente ad una relazione consuntiva sull'attività svolta nell'anno trascorso.

La giunta regionale può, entro tre mesi, dalla comunicazione, sentito il concessionario, disporre varianti al programma.

Decorso tale termine, il programma che non abbia dato luogo a varianti si intende approvato.

Qualora la concessione sia accordata ad una società, questa ha l'obbligo di comunicare alla giunta regionale le eventuali variazioni delle cariche sociali, nonché le varianti relative allo statuto sociale entro trenta giorni dalla loro approvazione.

Al provvedimento saranno uniti la planimetria alla scala 1:5.000 e il verbale di delimitazione della concessione.

Art. 16.

Preferenza del ricercatore

Il ricercatore, salva la valutazione di preminenti interessi pubblici, è preferito ad ogni altro richiedente, fermo restando il possesso dei requisiti di idoneità tecnica ed economica.

E' accordata altresì, la preferenza alla società nella quale il ricercatore abbia una partecipazione qualificata, in relazione all'ammontare del capitale sociale, purché detta società possegga i requisiti di cui al precedente art. 14.

Il ricercatore qualora non ottenga la concessione, ha diritto di conseguire, a carico del concessionario un premio in relazione all'importanza della scoperta ed un'indennità in ragione delle opere utilizzabili.

Il premio e l'indennità sono determinati nell'atto di concessione.

Ogni controversia relativa è di competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 17.

Spese di istruttoria

Le spese occorrenti per l'istruttoria delle istanze di concessione sono a carico del richiedente.

Art. 18.

Accesso ai fondi

I detentori dei fondi non possono opporsi alle operazioni occorrenti per la delimitazione della concessione all'apposizione dei termini relativi e ai lavori di sfruttamento, salvo il diritto alle indennità spettanti per gli eventuali danni, secondo le norme di cui al precedente art. 12.

Art. 19.

Premio ed indennità di ricerca

Quando la concessione non sia stata accordata al ricercatore il concessionario deve, entro il termine di tre mesi dalla data di comunicazione del provvedimento, provare alla giunta regionale, mediante la presentazione della relativa quietanza o certificato, di avere corrisposto al ricercatore la somma stabilita nel provvedimento stesso a titolo di premio o di indennità, ovvero di averne effettuato il relativo deposito presso la tesoreria regionale.

L'inadempimento dell'obbligo suddetto produce la decadenza dalla concessione, da pronunciarsi dalla giunta regionale.

Capo II

DELL'ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE

Art. 20.

Ipoteche

Il bene oggetto della concessione e le sue pertinenze sono soggetti alla disciplina degli immobili.

L'iscrizione di ipoteche è subordinata all'autorizzazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente per materia, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 21.

Pertinenze ed impianti

Costituiscono pertinenze le opere di captazione e gli impianti di adduzione e contenimento delle acque minerali.

Sono, altresì, pertinenze le opere di captazione, gli impianti di adduzione e di contenimento delle acque termominerali, nonché le vasche, gli impianti, le opere e le attrezzature necessarie per la maturazione del fango, con esclusione delle attrezzature e degli impianti esclusivamente alberghieri e sanitari.

Art. 22.

Canone di concessione

Il concessionario deve corrispondere alla regione un diritto proporzionale annuo anticipato per ogni ettaro o frazione di ettaro compresi nell'area della concessione:

a) di L. 10.000, con un minimo comunque non inferiore a L. 1.000.000, per le concessioni con annesso stabilimento di imbottigliamento;

b) di L. 5.000 con un minimo non inferiore a L. 200.000 per le concessioni con stabilimento di sole cure termali;

c) di L. 5.000, con un minimo di L. 50.000, per le concessioni con solo impianti di cura idropinica in sito.

Il canone annuo può essere adeguato ogni biennio con provvedimento della giunta regionale, tenuto conto degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall'Istat e riferiti al 31 dicembre 1979.

I concessionari sono tenuti ad inviare all'assessorato regionale competente in materia di acque minerali e termali copia della quietanza di avvenuto pagamento.

Art. 23.

Permanenza dell'esercizio

Le concessioni devono essere costantemente esercitate, tranne che dalla giunta regionale sia consentita la sospensione dell'attività o il suo svolgimento parziale.

Il concessionario risponde di fronte alla regione della regolare manutenzione del bene oggetto della concessione e delle relative pertinenze anche durante il periodo di sospensione dell'attività.

Non costituisce motivo di decadenza la sospensione della attività dovuta a cause di forza maggiore, comunque da comunicarsi da parte del titolare alla giunta regionale, e, relativamente, alle terme il periodo di chiusura stagionale secondo quanto stabilito nell'autorizzazione o nell'accertamento di cui agli articoli 47 e 53 della presente legge.

Art. 24.
Cambio di titolarità

Qualunque trasferimento, per atto tra vivi, della concessione deve essere preventivamente autorizzato dalla giunta regionale.
E' nullo ogni atto di trasferimento che non sia stato preventivamente autorizzato.
Indipendentemente dalla nullità suddetta, la giunta regionale può pronunciare la decadenza dalla concessione osservate le norme di cui al successivo art. 37.

Art. 25.
Successione al concessionario

Nel caso di morte del concessionario il titolo è trasferito all'erede che ne faccia domanda entro sei mesi dalla apertura della successione purché sia in possesso dei prescritti requisiti di cui al precedente art. 14.
Quando succedono più eredi il titolo può essere loro trasferito se i medesimi, entro sei mesi dall'apertura della successione, si siano costituiti in società secondo uno dei tipi prescritti dal Codice civile.
Trascorso tale termine, senza che gli eredi abbiano provveduto, la concessione si intende rinunciata.
In tal caso si applicano le norme relative alla rinuncia.
La presente disposizione si applica anche alle concessioni vigenti a titolarità multipla.

Art. 26.
Espropriazione

L'espropriazione del diritto del concessionario può essere promossa soltanto dai creditori ipotecari.
Il precetto immobiliare deve essere notificato anche alla giunta regionale.
Il premio di aggiudicazione che sopravanza, dopo soddisfatti i creditori, spetta al concessionario.
L'aggiudicatario subentra in tutti i diritti e obblighi stabiliti a favore e a carico del concessionario nell'atto di concessione e nelle presente legge, purché abbia i requisiti stabiliti nel precedente art. 14.

Art. 27.
Risarcimento del danno

Il concessionario è tenuto a risarcire il danno derivante dall'esercizio dell'attività estrattiva.
Per quanto riguarda la prestazione di eventuale cauzione si osservano le norme di cui al precedente art. 12.

Art. 28.
Pubblica utilità

Entro il perimetro della concessione le opere necessarie per la protezione igienica ed idrogeologica del giacimento, per il deposito, il trasporto e l'utilizzazione delle acque minerali e termali, per la produzione e la trasmissione dell'energia ed in genere per la coltivazione, conduzione e sicurezza dell'attività estrattiva, sono considerate di pubblica utilità a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e art. 34 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422.
In caso di contestazione circa la necessità e le modalità delle opere anzidette decide la giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente per materia.
La dichiarazione di pubblica utilità delle opere richiamate al primo comma, su richiesta del titolare, è fatta dal presidente della giunta regionale quando le stesse si trovino fuori dal perimetro della concessione.
Su richiesta del concessionario il presidente della giunta regionale può ordinare l'occupazione d'urgenza determinando le indennità e disponendone il deposito.

Capo III
CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

Art. 29.
Perdita di efficacia

La concessione perde efficacia:

a) per scadenza del termine;
b) per rinuncia;
c) per decadenza;
d) per revoca.

Art. 30.
Scadenza del termine

La concessione è rinnovata qualora il concessionario abbia eseguito interamente il programma di coltivazione ed abbia ottemperato a tutti gli altri obblighi derivanti dalla concessione.
Il rinnovo può essere richiesto tra il quinto ed il secondo anno antecedente la scadenza.
Il rinnovo è disposto con provvedimento della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente per materia, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 31.
Riconsegna

Se la concessione non è rinnovata il concessionario deve, alla scadenza del termine, fare consegna del bene oggetto della concessione e delle relative pertinenze all'amministrazione regionale.
La giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente per materia, dispone le opportune cautele per la rimozione, da parte del concessionario, degli oggetti destinati alla coltivazione che possono essere separati senza pregiudizio del bene oggetto della concessione e dispone per la custodia del medesimo.

Art. 32.
Nuovo conferimento

Se alla scadenza del termine la concessione sia rilasciata ad altri, la consegna del bene e relative pertinenze dall'uno all'altro concessionario deve farsi con l'intervento di un funzionario delegato dall'assessore regionale competente per materia.
In caso di disaccordo delle parti, la giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente per materia, determina l'ammontare della somma da pagarsi in corrispettivo degli oggetti destinati alla coltivazione, che possono essere separati senza pregiudizio del bene oggetto della concessione e che il nuovo concessionario intenda ritenere.
La somma deve essere depositata presso la tesoreria regionale.
Contro tale liquidazione gli interessati possono ricorrere all'autorità giudiziaria.

Art. 33.
Corrispettivo d'uso

Il corrispettivo per l'uso delle pertinenze da parte del nuovo concessionario è stabilito nel provvedimento di concessione.
Analogamente si procede nel caso di nuovo conferimento della concessione in seguito a decadenza o rinuncia del precedente concessionario.

Art. 34.
Ipoteche

Le ipoteche iscritte sul diritto del concessionario si risolvono sulle cose e sulle somme di spettanza del concessionario stesso.
Questi è tenuto ad avvertire, almeno un mese prima, i creditori ipotecari iscritti, del giorno nel quale si procederà alle operazioni per la consegna alla regione o al nuovo concessionario.

Art. 35.
Custodia del bene

Qualora successivamente alla scadenza del termine siano presentate una o più istanze per nuovo conferimento della concessione, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, può affidare, in via temporanea, la custodia del bene e delle relative pertinenze a uno degli istanti che offra le opportune garanzie di idoneità tecnica ed economica specificando le misure per la conservazione, determinando il compenso per la custodia stessa.
L'incarico di custodia non costituisce titolo preferenziale per il conferimento della concessione.

Art. 36.
Rinuncia

Il concessionario che intenda riunciare alla concessione deve farne dichiarazione alla giunta regionale, senza apporvi condizione alcuna.
Dal giorno in cui è stata presentata la dichiarazione di rinuncia, il concessionario è costituito custode del bene oggetto della concessione e relative pertinenze con l'obbligo di astenersi da qualsiasi attività di sfruttamento, o dall'immutare lo stato del bene.

Un funzionario dell'assessorato regionale competente per materia verifica lo stato del bene oggetto della concessione.

Il presidente della giunta regionale prescrive i provvedimenti di conservazione che reputa necessari.

In caso di inosservanza ne ordina l'esecuzione d'ufficio a spese del concessionario.

Sulla rinuncia provvede la giunta regionale entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza del concessionario, sentita la commissione consiliare competente.

Nel caso di rinuncia motivata da esaurimento del bene oggetto della concessione, ove la richiesta fosse accettata, i beni costituenti già pertinenze, rientrano nella piena disponibilità del concessionario.

Art. 37.

Decadenza

La giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente per materia, sentita la commissione consiliare competente, può pronunciare la decadenza del concessionario quando questi:

a) non adempia agli obblighi imposti con l'atto di concessione;

b) non abbia osservato le disposizioni contenute negli articoli 22, 23, 24 e 43 della presente legge;

c) se gli siano venuti meno i requisiti di capacità tecnica ed economica;

d) subisca la revoca del provvedimento di riconoscimento di cui all'art. 6, lettera *t*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La decadenza dalla concesione è pronunciata secondo le modalità di cui al secondo comma del precedente art. 11 previa contestazione dei motivi al concessionario, con provvedimento della giunta regionale su proposta dell'assessore regionale competente per materia, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 38.

Fallimento

In caso di fallimento del concessionario, copia della sentenza di fallimento è comunicata a norma dell'art. 17 della legge fallimentare al presidente della giunta regionale.

Il curatore assume le funzioni di temporaneo custode del bene oggetto della concessione con l'assistenza di un funzionario delegato dall'assessore regionale competente per materia e sotto la direzione del giudice delegato ai sensi dell'art. 31 della legge fallimentare.

Dopo il decreto previsto dall'art. 97 della legge fallimentare il giudice delegato, con l'assistenza del curatore e di un funzionario delegato dell'assessore regionale competente per materia, procede alla formazione del bando d'asta della concessione.

L'aggiudicazione subentra in tutti i diritti e obblighi stabiliti a favore ed a carico del concessionario nell'atto di concessione e nella presente legge sempreché abbia i requisiti stabiliti nel precedente art. 14.

Art. 39.

Pubblicità

Il provvedimento di accettazione della rinuncia e quello che pronuncia la decadenza sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

Dalla data dei predetti provvedimenti, il concessionario è esonerato dal pagamento del diritto proporzionale e dagli obblighi imposti nell'atto di concessione.

Art. 40.

Nuova concessione

Dopo l'accettazione della rinuncia o la pronuncia della decadenza, la concesione può essere nuovamente conferita ad altri richiedenti.

Il nuovo concessionario ha diritto di servirsi delle pertinenze necessarie all'esercizio dell'attività.

Può altresì ritenere gli oggetti destinati alla coltivazione, che possono essere separati senza pregiudizio dell'attività estrattiva, purché ne corrisponda il prezzo al concessionario precedente ai termini dell'art. 32 della presente legge.

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, può procedere a nuova concessione del bene che sia stato oggetto di rinuncia o di decadenza, anche se su di esso siano iscritte ipoteche, ponendo a carico del concessionario l'obbligo della preventiva tacitazione dei creditori iscritti e determinando le altre garanzie che ravvisasse opportuno di dare nell'interesse dei terzi.

Entro un anno dalla trascrizione del provvedimento di accettazione della rinuncia o di pronuncia della decadenza i creditori ipotecari possono far valere i loro diritti, anche se il termine pattuito non sia scaduto, promuovendo la vendita all'asta della concessione per la quale non si sia provveduto ai termini del comma precedente.

In tal caso, il prezzo di aggiudicazione, soddisfatti i creditori ipotecari o privilegiati, spetta alla regione.

Si applica all'aggiudicatario la disposizione contenuta nell'ultimo comma del precedente art. 26.

Trascorso l'anno suddetto, nessun'altra azione è proponibile sulla concessione e la giunta regionale ha facoltà di procedere liberamente a nuova concessione.

Parimenti, se non si presenta alcun offerente alla vendita all'asta il bene rimane libero di ogni peso e può formare oggetto di nuova concessione.

Art. 41.

Revoca

La revoca della concessione può disporsi per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico.

Essa è disposta con provvedimento della giunta regionale, che determina la misura dell'indennità dovuta al concessionario, sentita la commissione consiliare competente.

Le controversie relative all'indennità sono di competenza dell'autorità giudiziaria.

Capo IV

DELLA GESTIONE UNICA DI CONCESSIONE DI ACQUE MINERALI E TERMALI

Art. 42.

Unicità del bacino

Nel caso di concessioni di acque minerali o termali derivanti da unico bacino, il presidente della giunta regionale può prescrivere in ogni momento ai singoli concessionari di assoggettarsi ad una direzione unica avente il compito di disciplinare gli emungimenti e di procedere ad una razionale assegnazione delle acque, tenendo conto dell'alimentazione e potenzialità del bacino e dei limiti delle medesime, allo scopo di evitare danni alla sicurezza ed al buon governo dello stesso bacino.

In caso di inottemperanza il presidente della giunta regionale nomina per i compiti di cui al precedente comma il preposto alla direzione unica il quale procede, in contraddittorio dei concessionari, alla valutazione dei singoli interessi, nonché al riparto delle spese.

Le controversie relative al riparto delle spese sono di competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 43.

Contratti di somministrazione

I contratti di somministrazione sono nulli senza la preventiva autorizzazione della giunta regionale.

In tal caso la giunta regionale può pronunciare la decadenza dalla concessione, osservate le norme di cui al precedente art. 37.

Capo V

DATI STATISTICI E NOTIZIE PERIODICHE

Art. 44.

Informazioni

I titolari di stabilimenti di acque minerali e di terme sono tenuti a denunciare periodicamente sia i dati statistici relativi alle attività, che quelli ricavati dagli strumenti di misurazione di cui all'art. 15 della presente legge, attenendosi alle istruzioni impartite dall'assessorato regionale competente in materia di acque minerali e termali e fornendo altresì le notizie e i chiarimenti che sui dati comunicati siano richiesti.

Debbono inoltre mettere a disposizione dei funzionari delegati tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori.

In caso di rifiuto i funzionari suddetti possono chiedere all'autorità di pubblica sicurezza la necessaria assistenza.

I dati, le notizie ed i chiarimenti così ottenuti godranno della guarentigia stabilita nell'art. 11 della legge 9 luglio 1926, n. 1162.

Art. 45.
Pubblicazione

Le istanze di permesso di ricerca e di concessione, con allegato il relativo piano topografico, sono pubblicate per la durata di quindici giorni interi e consecutivi all'albo del comune o dei comuni nel cui territorio ricade la zona richiesta in permesso o in concessione.

Per le istanze di concessione la pubblicazione avverrà previo avviso sul foglio annunci legali della provincia.

Quando le aree per le quali è stata presentata istanza di permesso di ricerca o di concessione interessano più comuni, la comunicazione per la pubblicazione agli albi pretorii è simultanea.

TITOLO IV
AUTORIZZAZIONI PER L'APERTURA E L'ESERCIZIO DEGLI STABILIMENTI TERMALI E DEGLI STABILIMENTI DI IMBOTTIGLIAMENTO DI ACQUE MINERALI

Art. 46.
Trasmissioni al Ministero della sanità

Successivamente alla presentazione della domanda di concessione di cui all'art. 14 della presente legge, la regione esperita la procedura amministrativa — prima di emettere il provvedimento di concessione — trasmetterà la documentazione al Ministero della sanità, per l'atto di riconoscimento dell'acqua minerale, ai sensi dell'art. 6, lettera *t*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

L'atto di concessione sarà quindi rilasciato e notificato contemporaneamente alle autorizzazioni di cui all'art. 51 della presente legge.

Art. 47.
Autorizzazioni di esercizio

L'utilizzazione delle sorgenti idrominerali e idrotermali in funzione delle proprietà terapeutiche o igienico-speciali può avvenire soltanto mediante imbottigliamento o condizionamento, utilizzazione in loco dell'acqua minerale o termale per stabilimenti idropinici o di altre cure termali così come definite dall'art. 14, lettera *a*), del regio decreto 18 settembre 1919, n. 1924.

Agli effetti dell'art. 61 e dell'art. 27, lettera *f*) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono sottoposte ad autorizzazione della giunta regionale:

a) l'apertura e l'esercizio di stabilimenti termali;

b) l'apertura e l'esercizio di stabilimenti di imbottigliamento di acque minerali;

c) l'impiego dell'acqua minerale per la preparazione di bevande analcoliche ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719;

d) l'estrazione di sali dalle acque minerali.

Conformemente alla delibera del Consiglio superiore della sanità del 16 ottobre 1939 non sono consentite autorizzazioni per la fabbricazione di acque minerali artificiali, previste dal regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924.

Art. 48.
Etichette

Le etichette delle acque minerali dovranno essere approvate dalla giunta regionale ai sensi degli articoli 10 e 12 del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, dell'art. 40 del decreto ministeriale 20 gennaio 1927 e dal decreto ministeriale 26 giugno 1977, n. 1643.

Sulle etichette stesse dovranno essere ripartiti, per quanto attiene alle proprietà terapeutiche o igienico-speciali dell'acqua minerale, quelle indicazioni contenute nel provvedimento ministeriale di riconoscimento di cui all'art. 46 della presente legge.

Possono essere autorizzate etichette in deroga alle disposizioni vigenti, per confezioni destinate ai mercati esteri, e, che non possono essere commercializzate sul territorio nazionale.

Art. 49.
Denominazione dell'acqua

La denominazione attribuita all'acqua ai sensi dell'art. 14 della presente legge, dell'art. 10 punto *c*) del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 s'intende acquisita alla sorgente, anche nei casi di cui agli articoli 24, 25, 32, 38 e 40 della presente legge.

Il diritto all'utilizzazione esclusiva di tale denominazione comporta altresì la facoltà riservata di impiegare la denominazione stessa nei casi di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1958, n. 719.

L'eventuale modifica di cui al secondo comma dell'art. 12 del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 deve essere preventivamente autorizzata dalla giunta regionale.

Art. 50.
Contenitori

In attuazione del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito con legge 19 agosto 1976, n. 614, di esecuzione della direttiva comunitaria sul precondizionamento in volume dei liquidi, le acque minerali possono essere confezionate in recipienti non superiori ai due litri e destinati al diretto consumo.

L'autorizzazione per il condizionamento dell'acqua minerale in contenitori diversi dal vetro, può avvenire solo dietro formale autorizzazione del Ministero della sanità, all'impiego del contenitore stesso, ai sensi del decreto ministeriale 23 gennaio 1976.

Art. 51.
Comunicazioni

Il provvedimento della giunta regionale relativo all'autorizzazione all'imbottigliamento o alle terme, sarà comunicato al Ministero della sanità, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica unitamente al decreto ministeriale di riconoscimento.

Sul Bollettino ufficiale della regione verrà data contestuale comunicazione del rilascio della concessione di cui all'art. 15 e dell'autorizzazione di cui all'art. 47 della presente legge.

Art. 52.
Analisi

Le analisi delle acque minerali e termali agli effetti della presente legge e del decreto ministeriale 22 giugno 1977, n. 1643, nonché quelle da effettuare in sede di controllo amministrativo da parte degli organi regionali preposti, possono essere effettuate solo da quei laboratori o istituti all'uopo autorizzati con provvedimento ministeriale, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 1939, n. 1858 e successive integrazioni.

Art. 53.
Stabilimenti ed andamento stagionale

L'autorizzazione di cui all'art. 47 della presente legge è permanente.

Per gli stabilimenti termali ad andamento stagionale, è prescritta una visita preventiva di controllo da parte dei funzionari regionali all'uopo incaricati.

A tal fine il concessionario darà comunicazione alla regione almeno sessanta giorni prima della prevista apertura.

Se la visita non sarà effettuata entro la data di ripresa dell'attività, l'interessato può procedere ugualmente all'apertura dello stabilimento.

Art. 54.
Vigilanza sull'utilizzo e sul commercio delle acque minerali e termali

La vigilanza sull'utilizzo e sul commercio delle acque minerali nazionali ed estere e sugli stabilimenti termali spetta alla giunta regionale ed alla sua dipendenza all'assessorato regionale competente per materia, assistito per i controlli igienico-sanitari dall'assessorato regionale alla sanità, secondo le norme di legge vigenti. (Regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, regio decreto 20 gennaio 1927, decreto ministeriale 7 novembre 1939, n. 1858, e successive integrazioni).

TITOLO V
DISPOSIZIONI SANZIONATORIE - TRANSITORIE E FINALI

Art. 55.
Sanzioni

Chiunque intraprenda o effettui la ricerca di acque minerali o termali in assenza del permesso o in sua difformità, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 200.000 a L. 8.000.000.

Chiunque intraprenda o effettui la coltivazione o l'utilizzo di giacimenti di acque minerali o termali in assenza della concessione o in sua difformità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 40.000.000.

In caso di omessa o tardiva dichiarazione nonché in caso di infedele o incompleta dichiarazione in ordine ai dati di cui al primo comma dell'art. 44 della presente legge, è comminata una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 1.000.000.

In caso di omessa o tardiva installazione, per un periodo superiore a trenta giorni o di manomissione della strumentazione di cui all'art. 15 della presente legge, è comminata una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 2.000.000 riferita ad ogni singolo strumento.

In caso di omessa o tardiva comunicazione, nonchè in caso di infedele o incompleta comunicazione relativamente alle notizie di cui al primo comma dell'art. 8 e ai commi quinto ed ottavo dell'art. 15 della presente legge, è comminata una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 5.000.000.

In caso di omessa effettuazione delle analisi annuali di cui all'art. 15, lettera *l*), della presente legge, è comminata una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a L. 10.000.000.

Art. 56.
Procedure

Fermo il disposto degli articoli 3 e 4 della legge regionale 20 agosto 1976, n. 28, all'accertamento degli adempimenti e delle infrazioni di cui all'articolo precedente provvedono altresì i funzionari regionali all'uopo incaricati dall'assessorato regionale competente per materia, muniti di apposita tessera di riconoscimento abilitante.

Gli stessi funzionari, previa attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvedono all'espletamento delle funzioni di vigilanza sulle lavorazioni contemplate dal permesso di ricerca e dalla concessione, nonchè su quelle che si svolgono negli stabilimenti di imbottigliamento di acque minerali e nelle terme, in applicazione delle norme di cui ai decreti del Présidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, 24 aprile 1955, n. 547, 19 marzo 1956, n. 302 e decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

I soggetti di cui al primo e al secondo comma possono, ai fini di accertamento, accedere alle proprietà private e pubbliche per procedere ai controlli, alle rilevazioni ed alle operazioni necessarie allo svolgimento dei loro compiti.

Le infrazioni alla presente legge ed alle norme statali disciplinatorie della materia da essa regolata, sono accertate secondo le procedure stabilite dalla legge regionale 20 agosto 1976, n. 28 e le sanzioni sono irrogate secondo le disposizioni della medesima legge regionale, ferma restando la competenza del presidente della giunta regionale, o, se delegato, dall'assessore regionale competente per materia.

Art. 57.
Conferme

I permessi di ricerca vigenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono confermati fino alla scadenza.

Le concessioni vigenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono confermate fino alla scadenza.

Art. 58.
Installazione di apparecchiature di misura

I titolari di concessione attualmente in esercizio hanno lo obbligo di presentare — entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge — all'assessorato regionale competente in materia di acque minerali e termali progetti relativi al posizionamento e installazione degli strumenti di misurazione di cui all'art. 15, punto *o*), e di procedere alla loro definitiva messa in opera entro centottanta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa all'approvazione da parte della giunta regionale, dei progetti medesimi.

Art. 59.
Deposito di autorizzazioni e etichette

Entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge, tutte le aziende di acque minerali e termali dovranno trasmettere all'assessorato regionale competente in materia di acque minerali e termali copia dell'atto o degli atti di autorizzazione all'apertura di stabilimenti termali e di imbottigliamento in loro possesso, unitamente agli esemplari delle etichette in uso delle acque minerali in bottiglia.

Le aziende termali dovranno altresì indicare i mezzi di cure termali utilizzati negli stabilimenti da loro esercìti.

Art. 60.
Abrogazione

Sono abrogate le disposizioni contenute nella legge regionale 18 gennaio 1974, n. 5 e nelle altre leggi comunque incompatibili con le presenti norme.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 29 aprile 1980

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 13 *marzo* 1980 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 19 *aprile* 1980 *prot.* 22002/3433).

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1980, n. 45.
Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 30 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Finalità

1. La Regione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni in materia di regolamentazione e promozione di fiere, mostre ed esposizioni, coordina la distribuzione temporale delle manifestazioni fieristiche, fissa idonee modalità di organizzazione nello interesse degli operatori economici e dei consumatori.

2. La Regione promuove altresì la diffusione delle informazioni sulle attività produttive lombarde favorendo ed assumendo idonee iniziative.

Art. 2.
Classificazione delle manifestazioni

1. La presente legge disciplina le manifestazioni fieristiche aventi per oggetto la presentazione della produzione di beni e servizi ed eventualmente le vendite degli stessi.

2. Ai fini della presente legge costituiscono manifestazioni fieristiche le fiere, le mostre-mercato, le mostre specializzate e le esposizioni.

3. Sono fiere le manifestazioni senza limitazione merceologica aperte al pubblico; in esse può essere consentita la vendita con consegna dei prodotti esposti.

4. Sono mostre-mercato le manifestazioni aperte al pubblico riguardanti uno o più settori merceologici tra essi omogenei; in tali manifestazioni è consentita la vendita dei prodotti esposti senza consegna degli stessi durante il periodo di svolgimento della manifestazione, ad eccezione dei prodotti dello artigianato e di quelli floroortofrutticoli, vinicoli ed alimentari deperibili, purchè presentati in settori specifici della manifestazione; sono mostre-mercato anche le mostre di opere d'arte effettuate a scopo di compravendita che non rientrano in quelle disciplinate dalla legge 20 novembre 1971, n. 1062.

5. Sono mostre specializzate le manifestazioni riguardanti uno o più settori tra essi omogenei alle quali partecipano come espositori esclusivamente i produttori e gli operatori commerciali specializzati e come visitatori esclusivamente gli operatori

commerciali del settore merceologico interessato; durante lo svolgimento di queste manifestazioni è vietata la vendita con l'asporto immediato dei campioni esposti.

6. Sono esposizioni le manifestazioni temporanee che hanno lo scopo di promozione tecnica, culturale, sociale e scientifica con esclusione di ogni immediata finalità commerciale e che non si ripetono nella stessa località durante l'anno solare.

7. L'attività di vendita che si effettua nell'ambito delle fiere e delle mostre-mercato è disciplinata dal regolamento di ciascuna manifestazione.

8. Le mostre regionali e provinciali, nonchè le esposizioni possono avere carattere itinerante.

9. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle attività occasionali di presentazione ed eventuale vendita di beni e servizi nel corso di manifestazioni che abbiano caratteristiche e fini specificatamente diversi da quelli indicati dai commi precedenti e che siano disciplinate e autorizzate ai sensi di diverse disposizioni di legge.

Art. 3.
Qualifica delle manifestazioni

1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate come « internazionali », « nazionali », « regionali », « provinciali » e « locali », in considerazione della prevalente area di influenza economica e sociale esercitata dalla singola manifestazione, del mercato cui essa è rivolta, nonchè della provenienza degli espositori che vi partecipano.

2. Ferma restando la competenza dello stato, ai sensi dell'art. 53, n. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la dichiarazione della natura di « internazionale » di manifestazioni fieristiche, l'attribuzione della qualifica alle manifestazioni nazionali e regionali è effettuata dalla giunta regionale, sentita la commissione di cui al successivo art. 5, sulla base della domanda presentata dal soggetto organizzatore, comprovata da idonea documentazione.

3. L'accertamento del carattere provinciale e locale delle manifestazioni fieristiche è effettuato con il provvedimento di autorizzazione di cui al successivo art. 11, primo e secondo comma.

4. Salvo quanto previsto dai commi successivi restano ferme le qualificazioni delle manifestazioni fieristiche già riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. La variazione della qualifica può essere richiesta dal soggetto organizzatore ovvero può essere disposta dalla giunta regionale, sentita la commissione di cui al successivo art. 5, quando ne siano venuti meno i requisiti.

6. La qualifica di « nazionale » può essere riconosciuta alle manifestazioni fieristiche già qualificate « regionali » quando si sia registrata nella precedente edizione una partecipazione significativa degli espositori provenienti da più regioni.

7. La giunta regionale promuove l'attribuzione della qualifica di « internazionale » da parte dello stato alle manifestazioni fieristiche già qualificate nazionale quando nella precedente edizione si sia registrata una significativa partecipazione di espositori o visitatori stranieri; promuove altresì la revoca della qualifica di « internazionale » per le manifestazioni fieristiche alle quali siano venuti meno i necessari requisiti.

Art. 4.
Soggetti organizzatori

1. Le manifestazioni possono essere organizzate da:

a) enti pubblici già riconosciuti ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454 convertito in legge 5 giugno 1934, n. 1607;

b) enti territoriali singoli o associati;

c) enti privati legalmente riconosciuti dalla regione, che abbiano l'organizzazione di manifestazioni fieristiche come finalità statutaria esclusiva e non perseguano scopi di lucro;

d) associazioni di imprenditori a livello nazionale o loro articolazioni regionali, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente a manifestazioni fieristiche a carattere non periodico;

2. Le manifestazioni fieristiche provinciali e locali possono essere organizzate anche da comitati od associazioni non riconosciuti purchè non perseguano scopi di lucro e di essi faccia parte almeno un rappresentante del comune in cui esse hanno luogo, designato dal consiglio comunale, nonchè per l'organizzazione di manifestazioni provinciali, un rappresentante della camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio.

Art. 5.
Commissione regionale consultiva

1. Presso la giunta regionale è costituita una commissione regionale consultiva, nominata con decreto del presidente della giunta, su conforme deliberazione della giunta stessa.

2. La commissione è presieduta dal presidente della giunta o dall'assessore competente in materia di fiere e mostre, da esso delegato, ed è composta da:

a) due membri designati, rispettivamente, uno dalla rappresentanza regionale dell'UPI - Unione provinciale d'Italia e l'altro da quella dell'ANCI - Associazione nazionale comuni di Italia;

b) un membro designato dall'unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Lombardia;

c) tre membri designati dalle associazioni regionali industriali di cui uno da quella delle piccole imprese;

d) tre membri designati dalle associazioni artigiane più rappresentative a livello regionale;

e) tre membri designati dalle associazioni dei produttori agricoli più rappresentative a livello regionale;

f) tre membri designati dalle associazioni dei commercianti più rappresentative a livello regionale;

g) tre membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale;

3. Non possono essere designati membri della commissione i soggetti che amministrano gli enti di cui alle lettere *a*) e *c*), primo comma, del precedente art. 4 o che hanno rapporti associativi o di lavoro con detti enti.

4. La commissione dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

5. La commissione esprime parere in ordine alla classificazione ed alla qualificazione delle manifestazioni, al rilascio delle autorizzazioni, nonchè al coordinamento dei calendari provinciali delle manifestazioni ai fini della formazione del calendario regionale; la commissione si pronuncia su ogni altro argomento sottopostole dal presidente.

6. La commissione può far partecipare alle sedute esperti, senza diritto di voto, nonchè disporre la partecipazione, a titolo consultivo e, per quanto attiene ad argomenti specifici, dei rappresentanti dei soggetti organizzatori interessati alle questioni in discussione.

7. La commissione è validamente costituita quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

8. I membri della commisione di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), del presidente secondo comma non partecipano alle decisioni della commissione in ordine a manifestazioni organizzate da associazioni di imprenditori di cui al precedente art. 4, primo comma, lettera *d*), appartenenti alle categorie in rappresentanza delle quali sono stati rispettivamente nominati.

9. La commissione adotta un regolamento interno per la disciplina dei propri lavori.

10. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato regionale di livello non inferiore al settimo, designato dall'assessore competente in materia di fiere e mostre.

11. Ai membri della commissione estranei all'amministrazione regionale è attribuito un gettone di presenza per ogni giornata di seduta nella misura stabilita dalla legge regionale 26 aprile 1978, n. 38 per i componenti del comitato regionale di controllo, nonchè il rimborso delle spese di trasporto previsto dalla legge predetta.

Art. 6.
Durata

1. La durata di ciascuna manifestazione fieristica non può di regola essere superiore a nove giorni continuativi.

2. La giunta regionale può autorizzare, per comprovate ragioni organizzative, una durata maggiore, che non può comunque superare complessivamente quindici giorni continuativi.

3. Il soggetto organizzatore di manifestazioni fieristiche che richieda una durata maggiore di quella prevista dal precedente primo comma deve farne istanza al comune, in cui si svolge la manifestazione, che la inoltra alla giunta regionale corredandola del proprio parere.

Art. 7.
Manifestazioni fieristiche contemporanee

1. Non possono essere effettuate contemporaneamente nello stesso ambito territoriale più manifestazioni fieristiche che siano concorrenziali fra loro.

2. La giunta regionale può, in casi eccezionali e con provvedimento motivato, derogare a quanto disposto dal comma precedente, sentiti i soggetti organizzatori, nonchè i comuni interessati per le autorizzazioni di loro competenza.

Titolo II
AUTORIZZAZIONE E CALENDARIO

Art. 8.
Principi generali

1. Le manifestazioni fieristiche sono attuate con l'osservanza delle norme contenute nella presente legge e devono essere autorizzate ai sensi del successivo art. 9 e seguenti.

2. Esse possono essere svolte solo nei giorni indicati nel calendario fieristico regionale.

3. Ai fini dell'inserimento nel calendario fieristico la giunta regionale, su parere della commissione regionale di cui al precedente art. 5 e sentiti i soggetti promotori, può modificare le date di svolgimento proposte ove ciò si renda opportuno per evitare la contemporaneità o la vicinanza di manifestazioni identiche o analoghe.

Art. 9.
Requisiti per l'autorizzazione

1. L'autorizzazione per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche è concessa qualora:

a) siano accertate finalità di promozione e sviluppo economico dei settori interessati, nel caso di fiere e mostre, e siano perseguiti obiettivi tecnici, culturali, sociali e scientifici nel caso di esposizioni;

b) siano assicurate modalità di organizzazione atte a garantire, compatibilmente con gli spazi disponibili, l'accesso a tutti gli operatori che, in relazione alla qualifica delle manifestazioni, abbiano titolo o siano interessati a partecipare o ad esporre in base al regolamento della manifestazione;

c) siano predisposti strumenti organizzativi e mezzi finanziari atti ad assicurare il conseguimento dello scopo per cui le manifestazioni sono promosse e siano riscontrate caratteristiche e dimensioni adeguate alla qualifica richiesta;

d) non siano poste a carico degli operatori quote di partecipazione in misura superiore ai costi economici, escluso comunque ogni fine di lucro;

e) sia stata versata la relativa tassa di concessione regionale e tutta la documentazione prodotta sia in regola con le disposizioni fiscali in vigore.

Art. 10.
Autorizzazioni di manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali

1. Le domande di autorizzazione per le manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali devono essere presentate dai soggetti organizzatori di cui al precedente art. 4, primo comma, alla giunta regionale entro il 10 maggio dell'anno precedente alla data di svolgimento.

2. Ferme restando le competenze dello stato in ordine agli enti ed alle esposizioni universali di cui all'art. 53, punti 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la disposizione di cui al comma precedente non si applica alla fiera di Milano - «Campionaria internazionale» e ai due convegni «MIFED - Mercato internazionale, TV film e del documentario».

3. La domanda, a pena di irricevibilità, deve essere corredata da:

a) un progetto particolareggiato indicante la denominazione, i settori merceologici ammessi, il tipo, la qualifica, la durata, la data di inizio e chiusura della manifestazione, il luogo, le dimensioni e le attrezzature dell'area in cui si svolgerà la manifestazione stessa;

b) un piano finanziario dettagliato con l'indicazione dei mezzi di copertura delle spese e dei criteri di determinazione dei canoni o delle quote di partecipazione;

c) il regolamento della manifestazione;

d) le altre notizie utili circa gli incontri e i convegni di operatori economici e le attività collaterali, previste nell'ambito della manifestazione, in relazione alle finalità perseguite;

e) l'indicazione, in carenza di espressa previsione statutaria, dei soggetti cui, in rapporto ai fini della manifestazione ed in armonia con le finalità sociali e di interesse generale che la regione intende perseguire, debbono essere devolute le eventuali eccedenze, a norma del successivo art. 14, quarto, quinto e sesto comma;

f) il bilancio consuntivo dell'edizione precedente, se effettuata;

g) copia del contratto di concessione dell'area espositiva, qualora il soggetto organizzatore non ne sia proprietario.

4. L'autorizzazione è disposta con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta, sentita la commissione di cui al precedente art. 5.

Art. 11.
Autorizzazioni per manifestazioni fieristiche locali, provinciali e regionali

1. Lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche locali, provinciali e regionali deve essere autorizzato dal comune ove si svolge la manifestazione.

2. L'autorizzazione per le manifestazioni fieristiche provinciali viene rilasciata sentito il parere della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

3. L'autorizzazione per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche regionali è subordinata al parere favorevole della giunta regionale che si pronuncia, sentita la commissione di cui al precedente art. 5; detto parere deve essere richiesto dal comune competente entro il 30 giugno dell'anno precedente alla data di svolgimento.

4. Le domande per lo svolgimento delle manifestazioni regionali debbono essere presentate al comune interessato nei termini e corredate dalla documentazione di cui al precedente art. 10, primo e terzo comma, per le manifestazioni provinciali e locali deve essere allegata alle domande la documentazione di cui al terzo comma, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *f*), del predetto art. 10.

5. Per la formazione dei calendari fieristici provinciali i comuni debbono inviare, entro il 10 settembre di ogni anno, copia dei provvedimenti di autorizzazione alla competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Art. 12.
Durata e revoca delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni hanno validità limitata all'anno di svolgimento della manifestazione fieristica e possono essere revocate in caso di inosservanza di quanto stabilito dalla presente legge o nel decreto di autorizzazione; a tal fine possono essere disposte in ogni momento ispezioni e l'acquisizione di dati e documenti.

2. La revoca dell'autorizzazione comporta la cancellazione dal calendario, fatte salve le sanzioni di cui al successivo art. 23.

Art. 13.
Calendari fieristici regionali e provinciali

1. I calendari fieristici regionali e provinciali indicano per ciascuna manifestazione: la denominazione ufficiale autorizzata, il tipo e la qualifica, il luogo e il periodo di svolgimento, gli estremi dell'autorizzazione e l'ente organizzatore.

2. Il calendario fieristico regionale è formato dall'elenco cronologico delle manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali autorizzate dalla giunta regionale a norma del precedente art. 10, e dai calendari provinciali redatti dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Lombardia ed inviati per l'approvazione alla giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno.

3. Ai fini della formazione del calendario regionale, la giunta regionale, sentita la commissione di cui al precedente art. 5, può apportare ai calendari provinciali le necessarie modificazioni.

4. Il calendario delle manifestazioni fieristiche autorizzate dalla Regione è deliberato dalla giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, entro il 30 ottobre di ogni anno e successivamente inviato al ministero dell'industria per il coordinamento nazionale del settore.

5. I calendari provinciali sono pubblicati a cura delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura sul foglio annunzi legali della provincia competente per territorio entro il 31 dicembre di ogni anno.

6. Il calendario fieristico regionale è pubblicato annualmente nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

Art. 14.
Relazioni economico-finanziarie

1. Entro centoventi giorni dalla chiusura della manifestazione i soggetti organizzatori di cui al primo comma, lettere *a*), *c*) e *d*), del precedente art. 4 sono tenuti a trasmettere alla giunta

regionale il bilancio consuntivo dettagliato delle entrate e delle spese relative alla manifestazione con la relazione sui risultati economici e finanziari, il catalogo dell'ultima edizione svolta, nonchè una copia del registro delle domande di ammissione pervenute, con l'indicazione delle motivazioni sia dell'accoglimento che dalla reiezione delle domande stesse.

2. I soggetti organizzatori di cui al precedente art. 4, secondo comma, trasmettono la documentazione di cui al comma precedente al comune competente e, limitatamente alle manifestazioni provinciali, ne inviano copia alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. I soggetti organizzatori di cui alle lettere *a*) e *c*) del precedente art. 4 sono inoltre tenuti a presentare le deliberazioni che impegnano il bilancio per più di un esercizio.

4. Le eventuali eccedenze attive di bilancio, derivanti da ogni singola manifestazione organizzata da enti pubblici, di cui al precedente art. 4, primo comma, lettera *a*), sono riportate a finanziamento della edizione successiva o, in mancanza, vengono destinate al conseguimento dei fini statutari.

5. Le eventuali eccedenze di bilancio, derivanti da ogni singola manifestazione organizzata dai soggetti di cui al primo comma, lettera *c*) e al secondo comma del precedente art. 4, sono riportate a finanziamento dell'edizione successiva ed in caso di edizione unica vengono restituite agli espositori in proporzione alla spesa da essi sostenuta.

6. Qualora non risulti possibile procedere ad una destinazione di eccedenze come indicato dai commi precedenti, le somme disponibili saranno devolute, sentita la giunta regionale, a istituti che curano la formazione professionale degli addetti ai settori cui si riferisce la manifestazione.

7. Gli enti di cui al precedente art. 4, primo comma, lettera *c*) che organizzano due o più manifestazioni nel corso dell'anno sono tenuti inoltre a trasmettere alla giunta regionale, a chiusura dell'esercizio, copia del loro bilancio consuntivo.

Titolo III

ENTI FIERISTICI

Art. 15.

Riconoscimento degli enti organizzatori ed approvazione degli statuti

1. Il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione di quest'ultima, da adottarsi sentito il parere della commissione consiliare competente, provvede con proprio decreto al riconoscimento degli enti privati di cui al primo comma, lettera *c*) del precedente art. 4.

2. Con lo stesso decreto è approvato lo statuto dell'ente che deve prevedere:

le finalità che l'ente si propone;
il patrimonio dell'ente e le ulteriori fonti di finanziamento;
gli organi di amministrazione;
la presenza di un rappresentante della giunta regionale nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale;
la sede legale.

3. Ai fini del riconoscimento i soggetti privati organizzatori di manifestazioni internazionali, nazionali e regionali devono avere sede legale in Lombardia ed essere dotati di adeguata struttura tecnica ed amministrativa.

4. Le procedure di cui al precedente primo comma si osservano altresì per le modificazioni dello statuto.

Art. 16.

Vigilanza

1. La giunta regionale esercita la vigilanza sui soggetti organizzatori di cui alle lettere *a*) e *c*), primo comma, del precedente art. 4 e sulle manifestazioni organizzate dai soggetti di cui al primo comma, lettere *b*) e *d*), e secondo comma del suddetto articolo.

2. In caso di grave e reiterata inosservanza delle norme previste dalla presente legge da parte degli enti riconosciuti di cui alle lettere *a*) e *c*), primo comma, del precedente art. 4, il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione regionale, previa diffida con assegnazione di congruo termine non inferiore a quindici giorni per provvedere, dispone lo scioglimento degli organi amministrativi e nomina per un periodo non superiore a sei mesi un commissario per l'ordinaria amministrazione ed il rinnovo degli organi amministrativi in conformità allo Statuto.

3. Le deliberazioni degli enti di cui al precedente art. 4, primo comma, lettera *a*) inerenti alla modifica dello statuto al bilancio di previsone, al conto consuntivo e all'accensione di mutui devono essere trasmesse alla giunta regionale; qualora non intervengano da parte di questa ultima osservazione entro venti giorni dalla data di ricezione esse diventano esecutive.

Art. 17.

Estinzione

1. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può dichiarare l'estinzione degli enti fieristici di cui alle lettere *a*) e *c*), primo comma, del precedente art. 4, qualora ne sia dimostrata l'impossibilità di conseguire gli scopi statutari.

2. Con il provvedimento di estinzione è nominato un commissario liquidatore dell'ente con l'osservanza delle disposizioni del codice civile relative alla liquidazione delle persone giuridiche.

Titolo IV

INIZIATIVE E CONTRIBUTI REGIONALI

Art. 18.

Iniziative fieristiche della Regione

1. La Regione può organizzare manifestazioni fieristiche, direttamente o per mezzo di enti o aziende dipendenti istituite a norma dell'art. 48 della Statuto, previa approvazione del relativo regolamento da parte della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

2. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, può altresì disporre la propria partecipazione a manifestazioni fieristiche.

Art. 19.

Manifestazioni fieristiche artigiane

1. La Regione può concedere contributi ad enti, associazioni o comitati, con sede in Lombardia, che promuovano manifestazioni fieristiche artigiane nel territorio regionale.

2. Le domande di contributo dovranno pervenire al settore regionale competente in materia di fiere e mostre entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello in cui si tiene la manifestazione e dovranno essere corredate da:

a) copia dell'autorizzazione;

b) un dettagliato preventivo delle spese per l'organizzazione della manifestazione;

c) una dichiarazione dalla quale risulti se e in quale misura la manifestazione ha usufruito, per le precedenti edizioni, di contributi da parte dello Stato, della Regione o di altri enti.

Art. 20.

Contributi per la partecipazione degli artigiani a manifestazioni fieristiche

1. Possono essere concessi contributi agli artigiani singoli o associati per la partecipazione a manifestazioni di mostre artigiane.

2. Le domande per tali contributi, da presentarsi entro il 30 settembre dell'anno precende a quello in cui si tiene la manifestazione alla commissione provinciale dell'artigianato competente per territorio e da trasmettersi in copia al settore regionale competente in materia di fiere e mostre, debbono essere corredate da:

a) l'indicazione della manifestazione a cui s'intende partecipare;

b) il preventivo di spesa in ordine ai costi di partecipazione.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento la commissione provinciale trasmette le domande con il proprio parere alla giunta regionale.

Art. 21.

Interventi promozionali

1. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può concedere contributi ai soggetti di cui alle lettere *a*) e *b*), primo comma, del precedente art. 4, per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche previste dal calendario regionale.

2. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può annualmente programmare la partecipazione a manifestazioni

fieristiche internazionali in Italia ed all'estero, mettendo a disposizione spazi gratuiti nell'ambito delle medesime per le piccole e medie industrie, le imprese artigiane lombarde ed i produttori agricoli singoli o associati.

3. La giunta regionale può altresì promuovere l'intervento a manifestazioni fieristiche in Lombardia di delegazioni di operatori economici stranieri e la loro partecipazione alle connesse attività informative anche presso aziende di produzione e di servizi interessate alle manifestazioni stesse.

Art. 22.

Concessione di contributi

1. Successivamente all'entrata in vigore della legge regionale di bilancio, la giunta regionale, sentita la commissione di cui al precedente art. 5 e d'intesa con la competente commissione consiliare, delibera un piano di riparto dei contributi di cui ai precedenti articoli 19, 20 e 21, primo comma, nonchè dei contributi previsti da singole leggi regionali per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche e per la partecipazione alle stesse.

2. Ai fini di cui al comma precedente le domande di contributi e la relativa documentazione, pervenute a diversi servizi di settore dell'amministrazione regionale, devono essere trasmesse, previa istruttoria e con motivato parere, al servizio del settore competente in materia di fiere e mostre.

3. L'approvazione del piano di cui al precedente primo comma costituisce atto di impegno a norma dell'art. 59 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

Art. 23.

Norma finanziaria

1. Al finanziamento delle spese derivanti dall'applicazione del precedente art. 18, si provvede per l'anno 1980 mediante impiego delle somme stanziate al cap. 1.1.6.4.1.370 «spese per l'organizzazione diretta di mostre, esposizioni e manifestazioni fieristiche e per la partecipazione ad analoghe iniziative organizzate da altri enti», iscritto nello stato di previsione delle spese di bilancio per l'esercizio 1980.

2. Al finanziamento delle spese derivanti dalla concessione di contributi prevista dai precedenti articoli 19, 20 e dal primo comma del precedente art. 21 si provvede per l'anno 1980 mediante impiego delle somme stanziate al cap. 1.1.6.4.1.371, iscritto nello stato delle spese di bilancio per l'esercizio 1980 e la cui denominazione è modificata in «contributi per l'organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni anche artigiane, nel territorio regionale e per la promozione della partecipazione di artigiani singoli o associati a manifestazioni di mostre artigiane».

3. Al finanziamento delle spese derivanti dall'applicazione del precedente art. 21, secondo e terzo comma, si provvede per l'anno 1980 mediante impiego delle somme stanziate al cap. 1.1.6.4.2.372, iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio 1980, e la cui denominazione è modificata in «spese inerenti alla partecipazione della Regione a manifestazioni fieristiche internazionali e all'estero, nonchè alla promozione dell'intervento a manifestazioni fieristiche indette in Lombardia di delegazioni di operatori economici stranieri ed alla loro partecipazione alle connesse attività informative».

4. Alla determinazione delle spese di cui ai precedenti commi per gli anni successivi si provvederà con la legge di approvazione del bilancio dei relativi esercizi, ai sensi dell'art. 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

Titolo V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 24

Sanzioni amministrative

1. Chiunque organizzi manifestazioni fieristiche non autorizzate ai sensi della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento della somma da uno a trenta milioni di lire.

2. Chiunque organizzi manifestazioni fieristiche autorizzate in date località con denominazione, classificazione e modalità diverse da quelle indicate nel calendario fieristico o nell'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma fino a lire cinque milioni, salvo il potere di revoca dell'autorizzazione di cui al precedente art. 12; in caso di recidiva è disposta altresì l'immediata chiusura della manifestazione.

3. Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 20 agosto 1976, n. 28; qualora l'organo competente non provveda l'irrogazione della sanzione è disposta dal presidente della giunta regionale.

Art. 25.

Norma transitoria

1. Gli statuti degli enti organizzatori di cui alle lettere *a*) e *c*), primo comma, del precedente art. 4, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero gli statuti presentati per l'approvazione a norma della legislazione precedente devono essere resi conformi a quanto disposto dal precedente art. 15 e sottoposti all'approvazione della giunta regionale entro tre mesi dalla predetta data.

Art. 26.

Abrogazione della legge regionale 21 aprile 1975, n. 59

1. La legge regionale 21 aprile 1975, n. 59, è abrogata.

Art. 27.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 29 aprile 1980

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 20 marzo 1980 e vistata dal commissario del Governo con nota del 22 aprile 1980, prot. 20602/4942*).

(5050)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100802090)